

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALESI: Inagibilità del palazzo di giustizia di Roma (4-11969) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7553	CATTANEI: Aggiornamento ditte censuarie (4-16285) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7561
ALESSANDRINI: Termine per la realizzazione di iniziative industriali nel Mezzogiorno (4-17206) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	7553	CESARONI: Elezioni amministrative del 13 giugno 1971 (4-16174) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7561
ALESSANDRINI: Regolamento organico dei dipendenti di enti provinciali del turismo (4-18181) (risponde FERRARI-AGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)	7554	CIAMPAGLIA: Servizio ferroviario a Fondi (Latina) (4-18105) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7562
ALPINO: Contrabbando di sigarette di provenienza elvetica (4-16449) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7555	COTTONE: Installazione di televisori negli aeroporti civili (4-14433) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7562
BIANCHI FORTUNATO: Industria laterizi San Gaudenzio di Casteggio (Pavia) (4-18097) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	7556	CRISTOFORI: Saline di Cervia (Ravenna) e Comacchio (Ferrara) (4-18100) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7562
BIGNARDI: Elezioni amministrative a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (4-17573) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7558	D'ALESSIO: Contributi a talune associazioni d'arma (4-17352) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7563
BIGNARDI: Officina automobilistica riparazioni esercito di Bologna (4-18009) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7558	D'ALESSIO: Comitato d'intesa fra le associazioni d'arma (4-17497) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7565
BOFFARDI INES: Esami di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti medi (4-16029) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7558	DAMICO: Situazione anagrafica e posizione elettorale dei cittadini italiani (4-17044) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7565
BOLDRINI: Ristrutturazione dell'Azienda sali (4-18043) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7559	D'AURIA: Distacco di insegnanti medi presso enti pubblici (4-14104) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	7566
CANESTRI: Episodi delittuosi in occasione di scioperi (4-17403) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7553	D'AURIA: Scioperi alle Tranvie provinciali di Napoli (4-16058) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7567
CAROLI: Diritti erariali per certificazioni catastali (4-17511) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7560	D'AURIA: Vitalizio all'ex combattente Aloj Mario (4-16474) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7567
		DEL DUCA: ECA di Tollo (Chieti) (4-15961) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7567
		DE LEONARDIS: Soppressione dell'ufficio del registro di Vieste (Foggia) (4-17927) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7569

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

PAG.	PAG.
DE LEONARDIS: Pretura di Vieste (Foggia) (4-17928) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	MENICACCI: Nomina di sei provveditori agli studi (4-15883) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7569	7579
DIETL: Assicurazione frontiera (4-18108) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	MILIA: Aumento delle tariffe ATI per la Sardegna (4-17027) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
7569	7579
FLAMIGNI: Fondo di dotazione dell'EAGAT (4-14156) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	MONACO: Acquisto di velivoli canadesi con sistema <i>drones</i> (4-16019) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
7570	7580
FODERARO: Sede per la Corte di cassazione (4-12333) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	MONASTERIO: Scuole materne statali della provincia di Brindisi (4-16330) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7572	7581
FUSARO: Pretura di Feltre (Belluno) (4-17894) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	MORVIDI: Inagibilità del palazzo di giustizia di Roma (4-12407) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)
7572	7584
GIOMO: Ripartizione degli utili delle lotterie nazionali (4-16498) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Nomina di sei fornitori agli studi (4-15687) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)
7573	7584
GREGGI: Manifestazione degli « amici delle forze armate » a Roma (4-17384) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Edicole di giornali a Firenze (4-16875) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
7574	7584
GUIDI: Fermata di un treno a Fabro scalo (Terni) (4-17380) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	NICCOLAI GIUSEPPE: Posizione reddituale di Attilio d'Onofrio (4-18213) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)
7574	7585
ISGRÒ: Licenziamenti di personale delle ferrovie dello Stato in Sardegna (4-18071) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	NICOLINI: Treni 530 e 276 (4-18019) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
7574	7585
LOBIANCO: Autostrada Camerelle-Nola-Salerno (4-17270) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	ORILIA: Denuncia per truffa a carico di un vicepresidente del Banco di Sicilia (4-18177) (risponde FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro del tesoro</i>)
7575	7586
LOSPINOSO SEVERINI: Pretura di Genzano di Lucania (Potenza) (4-17858) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	PIGNI: Mortale episodio in provincia di Como nel corso di una operazione di repressione del contrabbando di sigarette (4-17297) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)
7576	7586
MAGGIONI: Riforma delle norme in materia di autotrasporto (4-17520) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	SANTAGATI: Concorso a vigile urbano in Licata (Agrigento) (4-15034) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)
7576	7587
MAGGIONI: Industria laterizi San Gaudentio di Casteggio (Pavia) (4-17529) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	SANTAGATI: Direttore della sezione MCTC di Catania (4-16810) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
7577	7587
MAGGIONI: Associazione irrigazione est Sesia (4-17929) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	SANTI: Posizione giuridico-economica del personale esecutivo tecnico del Ministero della difesa (4-16589) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
7578	7588
MAROTTA: Stazione ferroviaria di Maratea (Potenza) (4-17964) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	SCUTARI: Stazione ferroviaria di Maratea (Potenza) (4-18037) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
7578	7588

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

	PAG.
SERVELLO: Provvidenze a favore dei profughi della Libia (4-13853) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>)	7589
SKERK: Misure restrittive nello smaltimento dei traffici sulla linea Tarvisio-Carnia (4-18038) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7590
SPONZIELLO: Inagibilità del palazzo di giustizia di Roma (4-12001) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7590
TANTALO: Pretura di Genzano di Lucania (Potenza) (4-17773) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7591
TRIPODI ANTONINO: Sede della Corte di cassazione (4-12335) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7592
TRIPODI ANTONINO: Situazione giuridica dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (4-17869) (risponde PELLICANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>)	7592
TRIPODI GIROLAMO: Impianti irrigui di Grotteria e Mammola (Reggio Calabria) (4-17415) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)	7593
TUCCARI: Treno A-101 Messina-Catania (4-17932) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7593
TURCHI: Acquisto di carri armati Leopard (4-17706) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	7594
VAGHI: Inquadramento in ruolo degli assuntori in servizio presso le ferrovie in concessione e le linee di navigazione interna (4-16333) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	7594
VIANELLO: Accertamento dei redditi della società Mira Lanza (4-17688) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	7595

ALESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per evitare il protrarsi dell'attuale anomala situazione verificatasi in Roma a seguito della dichiarata inagibilità del palazzo di giustizia.

Si fa presente in particolare l'importanza che ha, sul piano nazionale, il funzionamento

della Corte di cassazione per cui si rende di estrema urgenza provvedere tale Corte suprema di una sede funzionale e decorosa.

(4-11969)

RISPOSTA. — Si è ora in grado di rispondere alla interrogazione, fornendo un quadro completo della situazione degli uffici giudiziari di Roma, dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di piazza Cavour.

Si premette, al riguardo, che è stata realizzata una soluzione del problema transitoria, ma relativamente soddisfacente, tenuto conto delle non lievi difficoltà che si sono dovute affrontare e superare. Ed, invero, si è provveduto al trasferimento del tribunale penale e della procura della Repubblica nel terzo edificio di piazzale Clodio, costruito, appunto, per ospitare tali uffici. La procura generale presso la corte d'appello è stata provvisoriamente sistemata nello stesso edificio ed una sistemazione analoga ha trovato la corte d'appello in un altro degli edifici di piazzale Clodio, sede della pretura. Il tribunale civile è stato invece trasferito nei locali di viale Giulio Cesare, messi a disposizione, all'uopo, dal dicastero della difesa.

Alla Corte suprema di cassazione è stata destinata un'ala dello stesso palazzo di giustizia di piazza Cavour dopo le assicurazioni fornite, circa l'utilizzazione dei relativi locali, dagli organi tecnici competenti.

Infine, per quanto concerne il quarto edificio di piazzale Clodio destinato a sede del tribunale civile, l'amministrazione dei lavori pubblici, che è stata opportunamente sollecitata da questo ministero, sta provvedendo all'indispensabile aggiornamento del progetto di costruzione.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

ALESSANDRINI. *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nel fissare la misura dell'imposta del registro e di trascrizione per il trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse nonché per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostru-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

zione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti nell'area in cui opera la Cassa per il mezzogiorno stabilisce il termine massimo di tre anni, a partire dalla registrazione dell'atto, per dimostrare, con dichiarazioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, che il fine dell'acquisto è stato conseguito, decorso il quale termine va applicata l'imposta nella misura normale — se attraverso opportuni provvedimenti sia possibile in qualche modo eliminare l'inconveniente lamentato dei ritardi di natura burocratica e se intendano, comunque, studiare una modifica a tale articolo ampliando il termine in misura ragionevole in modo da favorire, praticamente, quelle iniziative industriali nel Mezzogiorno che rientrano nella dichiarata volontà politica del Governo e del Parlamento.

(4-17206)

RISPOSTA. — Il problema dell'elevazione del termine previsto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno può considerarsi in via di soluzione, nel senso auspicato dall'interrogante, atteso che il Ministero delle finanze — previe intese con questo Ministero e con gli altri dicasteri interessati — ha predisposto uno schema di disegno di legge che per la realizzazione delle iniziative industriali prevede un termine di cinque anni (attualmente tre anni) dalla data di registrazione degli atti di acquisto; un termine di 12 mesi, a partire dalla scadenza del quinquennio, per la presentazione agli uffici del registro della attestazione di conseguito fine rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; la retroattività delle disposizioni di cui ai due punti precedenti per gli atti registrati dopo il 31 dicembre 1961; una sanatoria, limitata a un anno dalla data di entrata in vigore della legge proposta, per le ditte che, pur avendo conseguito tempestivamente il fine dell'acquisto, (3 anni per gli atti registrati entro il 31 dicembre 1961 — 5 anni per gli atti registrati dopo il 31 dicembre 1961) siano decadute dal beneficio per omessa o tardiva presentazione delle attestazioni di conseguito fine.

Tale provvedimento, che costituirà un ulteriore incentivo per gli investimenti nel Mezzogiorno, dovrà ora essere sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali difficoltà si presentano per l'accettazione delle proposte di emendamenti al regolamento organico dei dipendenti degli enti provinciali per il turismo presentate dal Ministero del turismo e spettacolo nel febbraio del 1971 e perfezionate in questi ultimi giorni.

Tali emendamenti, infatti, almeno in parte, discendono da un preciso accordo intervenuto nel gennaio del 1969 fra Ministeri del tesoro e del turismo e spettacolo da una parte ed i sindacati di categoria dall'altra, raccogliendo per altro alcune richieste dirette a chiarire la definitiva collocazione degli enti provinciali del turismo nel settore del parastato.

L'interrogante, in particolare, richiamandosi alla risposta fornita ad una sua precedente interrogazione sull'argomento dal ministro del turismo e spettacolo con lettera numero 2396/GA. 2/1141 dalla quale sembrerebbe che la colpa dell'incredibile ritardo di oltre 2 anni andrebbe addebitata al tesoro, fa rilevare come gli emendamenti ripetano, in misura più che ortodossa, miglioramenti concessi ad altre numerose categorie di lavoratori sia del parastato sia dello Stato.

L'interrogante più specificatamente chiede:

1) quale sia la posizione del tesoro in materia di riconoscimento della anzianità di fuori ruolo, tenute presenti le diverse « concessioni » da esso fatte a singoli gruppi o categorie di lavoratori;

2) se tale periodo di anzianità di lavoro debba o meno essere riconosciuto per intero, come sarebbe logico, o quanto meno di una percentuale « pulita », senza cioè imporre limiti massimi al riconoscimento i quali, in pratica, porterebbero all'applicazione di una percentuale inferiore per i lavoratori che vantano un più lungo periodo di servizio;

3) quale sia il motivo per il quale il tesoro non intenderebbe retrodatare i provvedimenti da adottare alla data del gennaio del 1969, epoca cioè del surrichiamato accordo.

L'interrogante sottolinea infine che l'attesa dei provvedimenti riguardanti l'intero settore del parastato sulla quale sembra adagiarsi il Ministero del turismo con la risposta fornita, o addirittura il disimpegno in vista del futuro funzionamento operativo degli istituti regionali, per nulla giustifica ritardi di tempo così ampi nella soluzione di problemi che riguardano una categoria di lavoratori non numerosa ma oltremodo benemerita e per di più operante in uno dei settori economicamente più produttivi per il nostro paese. (4-18181)

RISPOSTA. — In ordine a quanto prospettato con la suindicata interrogazione, sono già stati interessati i competenti uffici di questo Ministero, per la necessaria disamina delle questioni in essa contenute.

Si assicura l'interrogante che, appena in possesso degli indispensabili e definitivi elementi, non si mancherà di dare immediato riscontro all'interrogazione medesima.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di poter confermare i dati riferiti dall'*Interpress*, secondo cui l'83 per cento della produzione svizzera di sigarette viene importato in Italia, in gran parte di contrabbando, e quelli dell'Associazione tabaccai, secondo cui tale contrabbando si ragguaglierebbe a 6,7 miliardi di pezzi, per l'equivalente ricavato di 167 miliardi di lire, in aumento del 50 per cento rispetto al 1969.

Si chiede altresì di conoscere:

1) se si ritenga che l'enorme massa del contrabbando fluisca attraverso i passi montani, con le cosiddette bricolle, o non piuttosto attraverso i valichi autorizzati e presidiati, che si dovrebbero ritenere ben altrimenti controllabili;

2) se si sappia che nelle grandi città molti punti di vendita del contrabbando funzionano vistosamente e indisturbatamente, nell'intera giornata, in zone centrali di gran passaggio e sicuramente note;

3) se si ravvisi, sulla scorta di tali circostanze, una sconcertante disfunzione dei costosi organismi di vigilanza e repressione.

(4-16449)

RISPOSTA. — Il grave fenomeno del contrabbando di sigarette estere segnalato dagli interroganti ed in particolare quello di provenienza svizzera, è costantemente seguito dall'amministrazione finanziaria che, anche attraverso i dipendenti organi di polizia tributaria, non tralascia di adottare, in sede sia preventiva sia repressiva, tutte le possibili iniziative e misure atte a contenere le dimensioni dell'illecita attività.

E, invero, pur nelle crescenti difficoltà con le quali viene condotta l'opera di repressione, a causa dei moderni e disparati mezzi usati dai contrabbandieri, sembra doversi dare atto all'amministrazione che i brillanti

risultati conseguiti in questo campo siano un fatto che non può essere negato né sottaciuto.

È noto d'altra parte che, per le particolari caratteristiche che lo accompagnano, non è possibile addivenire ad una determinazione realistica dell'entità del fenomeno.

Tuttavia, i dati disponibili consentono di valutare complessivamente intorno ai 200 miliardi di lire il danno arrecato all'erario dal contrabbando di tabacchi per l'anno 1970, e una buona parte di tale cifra riguarda certamente le vendite illegali di sigarette di provenienza elvetica.

Altrettanto difficile è formulare un ragionevole giudizio di attendibilità sul rapporto dell'83 per cento tra il totale della produzione svizzera di sigarette e la parte che viene introdotta sul mercato italiano attraverso l'importazione ufficiale o clandestina. Tale percentuale pare comunque eccessiva.

Quanto ai sistemi attraverso i quali i quantitativi di sigarette di produzione elvetica vengono introdotti in Italia, può dirsi che il tradizionale flusso clandestino a mezzo di carichi individuali portati a spalla nei tratti di valichi incustoditi non occupa più una posizione di rilievo rispetto al complesso di tale traffico, il quale si è, invece, modernizzato, servendosi dei più aggiornati mezzi di trasporto, che non escludono quelli cingolati e gli elicotteri.

Particolare rilievo assumono poi i grossi quantitativi abilmente occultati nei vagoni ferroviari e sugli autotreni, e più ancora i carichi viaggianti coi sistemi di trasporto internazionale, esenti da visita all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale — e, quindi, non agevolmente controllabili — quali i ben noti autocarri TIR ed i carri ferroviari in regime TIF.

Del resto, lo stesso controllo doganale nei confronti degli autoveicoli privati in entrata non può prescindere dalla esigenza di evitare intralci al già convulso svolgimento dei transiti automobilistici attraverso i valichi di frontiera, con conseguenti proteste delle categorie economiche interessate, delle autorità dei paesi confinanti e degli organi preposti allo sviluppo dei traffici internazionali e del turismo.

Nonostante tali difficoltà, i dati relativi ai sequestri operati registrano punte elevatissime che possono riassumersi nei 4.705 mezzi di trasporto sequestrati durante il 1970 su tutto il territorio nazionale, di cui 4.086 ad opera dei reparti dislocati lungo il confine con la Svizzera o immediatamente a ridosso dello stesso.

Per quanto attiene alle appariscenti forme assunte da alcuni punti di vendita di sigarette di contrabbando in grandi città, è inoltre da far presente che anche in tale settore l'azione repressiva della guardia di finanza è stata assidua e si è concretizzata nel sequestro di circa 39 mila chilogrammi di sigarette con la redazione di 15.452 atti di denuncia a carico di 16.487 persone.

Se ciò è un fatto innegabile, si dubita, tuttavia, della produttività dell'azione di detto comparto, ove si tenga conto del numero di uomini e dei mezzi impiegati e quindi distolti da servizi più produttivi.

Va in ogni caso riconosciuto che l'attività delittuosa connessa a quest'ultimo tipo di contrabbando è ben difficilmente estirpabile perché tale aspettativa trova ostacolo proprio nel *modus vivendi* di coloro che operano in tale sfera. Si sa infatti che essi, per i piccoli quantitativi di merce per i quali vengono frequentemente denunciati, riescono o a comporre in via breve il contesto, senza neppure presentarsi al giudizio, in sede penale, innanzi al magistrato o a sottrarsi alle conseguenze delle condanne da questi inflitte in forza di atti di clemenza o mediante ricorso ad espedienti procedurali vari.

Circa, infine, l'asserita disfunzione degli organismi di vigilanza e di repressione, si ritiene invece che dall'analisi dei fatti possa ricavarsi un giudizio tutt'altro che negativo.

In realtà l'azione svolta, pur risentendo delle difficoltà e dei limiti connaturali al tipo di attività contro cui è rivolta, non ha mancato di produrre risultati certamente ragguardevoli sia per il numero di operazioni positivamente concluse, sia per il valore della merce sequestrata e dei recuperi fiscali operati.

Il fondamento di tale asserzione è del resto desumibile dal calcolo della remuneratività del costo dei servizi suddetti, valutabile intorno al 265 per cento.

E ciò senza considerare il valore indubbiamente eccezionale, ma assolutamente non valutabile, relativo alla prevenzione del reato che la vigilanza in questione ha intrinsecamente esercitato.

Ove si tenga conto poi dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie minime realizzabili dallo Stato per le evasioni accertate, valutabili in oltre 136 miliardi di lire, la remuneratività del servizio richiamato appare troppo evidente per essere dedotta numericamente.

Il Ministro: PRETI.

BIANCHI FORTUNATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza delle gravi ripercussioni negative provocate nell'intera provincia di Pavia dal decreto ministeriale 13 aprile 1971 che ha respinto i ricorsi gerarchici 16 aprile 1970 proposti dai signori Zucchella Carlo e Lina, Castagnola Felice e Romano Irene, Montagna Giuseppe e Garbagnoli Guerrino avverso il provvedimento 20 marzo 1970 dell'Ufficio minerario di Milano con il quale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, si prefissava il termine di mesi tre ai predetti per l'inizio dei lavori di escavazione dei loro terreni, nonché delle ancora più gravi ripercussioni provocate dal decreto in data 4 maggio 1971, n. 784 del distretto minerario di Milano che ha dato in concessione i terreni dei signori Zucchella Carlo e Lina, Montagna Giuseppe e Garbagnoli Guerrino alla SAS industria laterizi San Gaudenzio;

b) se sia a conoscenza del fatto che le organizzazioni sindacali agricole della provincia di Pavia (Federazione coltivatori diretti ed Unione agricoltori) sono insorte contro i suddetti provvedimenti denunciandone con pubblici manifesti l'illegittimità, la palese intollerabile ingiustizia ed il grave pericolo per l'intera agricoltura dell'Oltrepò pavese ed hanno invitato tutti gli agricoltori ad unirsi ai quattro loro colleghi minacciati per opporsi all'esecuzione dei provvedimenti;

c) se sia a conoscenza del fatto che contro i provvedimenti medesimi hanno preso pubblicamente posizione i consigli comunali di Casteggio e di Casatisma ed altrettanto si accingono a fare altri comuni dell'Oltrepò pavese tra cui il comune di Voghera;

d) se sia a conoscenza del fatto che la massa degli agricoltori della zona è decisa ad opporsi con ogni mezzo all'esecuzione dei provvedimenti sopra ricordati, provvedimenti che vengono considerati frutto di inaccettabili imposizioni e che conseguentemente si è creata nella zona una situazione di grave pericolo per l'ordine pubblico;

e) se, nel decidere sul ricorso gerarchico proposto dai quattro agricoltori interessati, il ministro abbia posto la dovuta attenzione alle seguenti circostanze che l'interrogante si permette di sottolineare: 1) l'intero territorio di pianura dell'Oltrepò pavese è costituito da terreni utilizzabili come cave d'argilla e non esiste alcuna difficoltà per le industrie di laterizi di procurarsi i terreni necessari;

2) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, presuppone che sia utile per la collettività (e non per singoli privati) lo sfruttamento come cave d'argilla di determinati terreni perché altrimenti non si spiegherebbe la necessità di ordinare anzitutto ai proprietari di utilizzare i terreni stessi; 3) i provvedimenti in oggetto sono destinati ad avere riflessi negativi sullo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia della zona in quanto essi possono rappresentare il primo passo verso una indiscriminata applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, su sollecitazione di tutte le numerose industrie di laterizi della Lombardia richiamate sia dall'abbondanza di terreni utilizzabili sia dalla possibilità di ottenerli gratuitamente;

f) se ritenga il ministro che costituisca una macroscopica, intollerabile ed inaccettabile ingiustizia spogliare dei loro beni alcuni modesti coltivatori diretti per darli senza indennizzo ad un privato industriale il quale in tal modo si arricchisce ingiustamente;

g) se ritenga che sia dannoso per il pubblico interesse il sacrificio indiscriminato di un settore quale quello agricolo attuato per favorire i comodi di un privato industriale;

h) se ritenga che sia apodittica, ingiustificata ed infondata l'affermazione contenuta nel decreto ministeriale 13 aprile 1971 secondo cui l'interesse industriale è preminente su quello agricolo considerato anche il fatto che l'economia della zona è quasi esclusivamente agricola e di una agricoltura fiorente.

L'interrogante chiede pertanto di sapere, data anche la pericolosa situazione per l'ordine pubblico segnalata, se ritenga opportuno e conforme ad una più giusta valutazione dell'interesse pubblico revocare con estrema urgenza il provvedimento del distretto minerario 20 marzo 1970 ed il successivo decreto di concessione del 4 maggio 1971, n. 781.

(4-18097)

RISPOSTA. — A seguito dell'istanza in data 20 gennaio 1970, avanzata dalla Industria laterizi San Gaudenzio, intesa ad ottenere la concessione di un giacimento di argilla contenuto in alcuni mappali del comune di Casteggio (Pavia), l'ufficio minerario di Milano, con provvedimento in data 20 marzo 1970, prefiggeva ai proprietari dei suddetti mappali, il termine di tre mesi per dare inizio ai lavori di coltivazione dei giacimenti di argilla, esistenti nei loro terreni.

Avverso il provvedimento predetto gli interessati proponevano ricorso gerarchico a questo Ministero, il quale disponeva, per ben due volte, accertamenti presso il competente ufficio minerario, dai quali risultava che nei terreni in questione — che sono immediatamente confinanti con quelli dove è sita la fornace ed è aperta la cava della società — vi è un giacimento di argilla idoneo allo sfruttamento industriale sia per potenza sia per qualità di materiale, mentre i suoli sono di modesta redditività, essendo destinati a normali colture cerealicole.

L'attuale destinazione agricola di tali terreni, infatti, offre un'occupazione saltuaria a poche unità lavorative mentre la concessione degli stessi alla società richiedente consentirà alla medesima — che occupa circa 90 dipendenti — un ulteriore esercizio della fornace per circa un decennio rispetto al periodo inferiore ad un anno che la disponibilità del materiale residuo nei terreni attualmente in proprietà della società avrebbe consentito.

D'altra parte, il prezzo offerto dalla società San Gaudenzio ai proprietari dei terreni (lire 380 mila per pertica milanese) è da ritenere senz'altro competitivo rispetto al valore agricolo degli stessi che si aggirerebbe sulle 200 mila lire per pertica milanese.

Per quanto riguarda, infine, la reperibilità di altri giacimenti argillosi limitrofi alla fornace, cui accenna l'interrogante, si fa presente che gli stessi sono posti ad una distanza tale che inciderebbe in notevole misura sulla economicità del prodotto.

Né del resto gli attuali proprietari — che possono sempre impugnare davanti al Consiglio di Stato il decreto ministeriale 13 aprile 1971 che ha respinto il ricorso gerarchico dagli stessi presentato avverso il sopracitato provvedimento distrettuale — subiranno alcun danno dalla concessione accordata alla società in quanto la stessa, come concessionaria, è tenuta — ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 — ad indennizzare la perdita o la riduzione dei redditi agricoli delle proprietà in questione.

Per altro, il prefetto di Pavia, anche su segnalazione di questo Ministero, ha convocato l'Associazione dei coltivatori diretti, la Associazione degli agricoltori e l'Associazione degli industriali perché esaminino i vari aspetti che il problema comporta e li illustrino alle parti in ogni dettaglio in modo da facilitare una intesa bonaria fra le parti stesse.

Il Ministro: GAVA.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), sia o meno incluso tra quelli che rinnoveranno la propria amministrazione il 13 giugno 1971.

L'interrogante rileva che, essendo detto comune in regime commissariale dal dicembre 1970, non si vedono valide ragioni per rinviare l'appello alle urne. (4-17573)

RISPOSTA. — Il prefetto di Ascoli Piceno non ha ritenuto di dover indire per il 13 giugno 1971 le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, in quanto alla predetta data non sarebbero ancora scaduti i termini previsti dalla legge (sei mesi dalla data di scioglimento del consiglio stesso), per la durata della gestione straordinaria.

Il Ministro: RESTIVO.

BIGNARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di grave difficoltà della Officina automobilistica riparazioni esercito (OARE) di Bologna in seguito allo scarso numero di operai in servizio. L'interrogante rileva che da un organico di 779 operai, l'OARE si è venuta a trovare con soli 351 operai, mentre sta per ridursi ulteriormente la disponibilità del personale avendo superato la maggioranza di esso l'età di 50 anni ed avendo molti chiesto il collocamento a riposo per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336.

L'interrogante chiede pertanto se, nei programmi del Ministero, sia previsto un ripotenziamento dell'OARE di Bologna in conformità ad accertate esigenze di servizio.

(4-18009)

RISPOSTA. — La insufficienza di personale prospettata è pressoché comune a tutti gli enti militari e deriva dalla riduzione delle dotazioni organiche degli operai disposta con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1965, numero 1480 e dalla conseguente sospensione dei pubblici concorsi protrattasi fino a tutto il 1968.

Per far fronte a tale situazione è stato predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame degli organi preposti agli ordinamenti generali del personale, che prevede un consistente aumento delle suddette dotazioni organiche e la non applicabilità al personale operaio della Difesa, analogamente

a quanto stabilito per i dipendenti di alcuni Ministeri e delle aziende autonome dello Stato, della norma contenuta nell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in base alla quale i posti lasciati liberi dagli ex combattenti collocati a riposo a domanda sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

La situazione dell'Officina automobilistica riparazioni dell'esercito è comunque presente all'attenzione dell'amministrazione, che si riserva di assegnare un contingente di operai appena possibile.

Il Ministro: TANASSI.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per cui gli insegnanti di educazione fisica non hanno mai potuto usufruire di concorsi di abilitazione didattica, restando come posizione giuridica, al ruolo di supplenti a vita.

È da sottolineare che gran parte di essi ha dedicato con impegno lunghi anni all'insegnamento e merita di raggiungere una sistemazione definitiva al pari di quei colleghi che insegnando altre materie hanno a disposizione concorsi per sostenere gli esami di abilitazione didattica.

Pertanto l'interrogante chiede al ministro se ritenga urgente indire un concorso in favore della categoria sa come giusto riconoscimento, sia pure come sprone ed incoraggiamento a proseguire nell'attività con rinnovato entusiasmo e sempre maggior rendimento. (4-16029)

RISPOSTA. — Si premette che anche per lo insegnamento dell'educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria sono stati indetti i seguenti esami di abilitazione:

1) con decreto ministeriale 15 marzo 1958 (abilitazione didattica) ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in cui furono abilitati 1.200 candidati;

2) con ordinanza ministeriale 20 dicembre 1963 (sessione speciale) ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 357, in cui si abilitarono 940 candidati.

Oltre ai predetti esami riservati a determinate categorie di insegnanti, questo Ministero ha espletato otto sessioni ordinarie di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica svoltesi tra il 1961 e il 1968 con 4.700 abilitati.

Si fa presente, inoltre, che è tuttora in atto la sessione normale di esami di abilitazione all'insegnamento della educazione fisica in-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

detta con ordinanza ministeriale 20 dicembre 1969 cui hanno partecipato 3.804 candidati presenti alla prova scritta.

Si precisa, infine, che gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica concorrono, al pari degli insegnanti di altre materie, ai concorsi per l'immissione in ruolo.

Il Ministro: MISASI.

BOLDRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga opportuno di nominare una commissione di studio con la rappresentanza anche dei lavoratori dell'Azienda monopoli di Stato e delle amministrazioni dei comuni interessati per un esame sulla ristrutturazione dell'Azienda salini in considerazione del grave problema che investe le saline per la prospettata riforma dell'Azienda monopoli di Stato e per l'abolizione dell'imposta del sale del 1° gennaio 1972. (4-18043)

RISPOSTA. — È prematuro assumere iniziative costruttive e concrete, anche sul piano delle scelte e degli indirizzi da seguire, in merito al problema della ristrutturazione dell'Azienda salini.

Ogni decisione in materia è ovviamente legata alla definitiva approvazione da parte del Parlamento della legge-delega sulla riforma tributaria, che prevede — tra l'altro — l'abolizione dell'imposta di consumo sul sale.

Il Ministro: PRETI.

CANESTRI, AMODEI E LATTANZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale sia il giudizio del Governo sulla ondata repressiva concretizzatasi, negli ultimi mesi, in decine e decine di denunce che hanno colpito indiscriminatamente lavoratori della zona di Civitavecchia, in occasione di recenti lotte sindacali e politiche.

Le denunce sono complessivamente 82: 43 denunce ad Allumiere, nei confronti di lavoratori che manifestavano contro il disservizio dei trasporti; 22 denunce contro i lavoratori della ditta Bracci, durante le lotte per il rinnovo del contratto; 7 denunce contro lavoratori ospedalieri durante lo sciopero del dicembre 1970; 9 denunce contro cittadini che partecipavano ad una manifestazione antifascista di protesta per i fatti di L'Aquila.

Uno studente, inoltre, è stato arrestato, ed è tuttora detenuto, per aver partecipato ad un picchettaggio durante lo sciopero dei lavora-

tori dell'Italcementi, mentre si sono avuti casi di lavoratori fermati e trascinati in questura solo per aver distribuito volantini.

Gli interroganti chiedono di sapere se il ministro competente ravvisi in tali episodi la volontà di taluni settori investiti di responsabilità pubbliche di colpire e rigettare indietro il movimento unitario dei lavoratori che, nella lotta, dimostrano la loro ferma determinazione di sconfiggere ogni tentativo autoritario e di andare avanti per sempre più avanzate conquiste. (4-17403)

RISPOSTA. — La interrogazione si riferisce a materia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale sono state chieste le opportune informazioni.

La procura della Repubblica di Civitavecchia dà notizie, in proposito, che i cinque episodi delittuosi segnalati dagli interroganti sono effettivamente in connessione con manifestazioni scioperistiche ed hanno dato luogo ad altrettante denunce da parte degli organi di polizia.

Trattasi di: 1) una denuncia della stazione dei carabinieri di Allumiere in data 12 ottobre 1970 contro Annibali Amedeo più 42 persone che, in occasione di una manifestazione di protesta contro la locale impresa autotrasporti Bracci, il 5 e 6 ottobre 1970 impedirono l'uscita di una corriera di linea. Il procedimento per il reato di interruzione continuata di pubblico esercizio (articolo 340, prima parte, articolo 112, n. 1 e articolo 81 capoverso del codice penale) è pendente innanzi il pretore di Civitavecchia; 2) una denuncia dei carabinieri di Tolfa in data 7 agosto 1970 contro Maffei Fortunato più 21 persone che, in occasione di uno sciopero dei dipendenti dell'impresa di autotrasporti Bracci, il 17 agosto 1970 impedirono la partenza di un autobus sostitutivo del servizio, all'uopo adibito dal concessionario. Rinvii a giudizio dal pretore di Civitavecchia per il reato di interruzione di pubblico servizio, gli imputati furono assolti il 12 febbraio 1971 per insussistenza del fatto: contro tale sentenza l'ufficio di procura ha proposto appello e gli atti pendono attualmente innanzi al tribunale di Civitavecchia per il giudizio di secondo grado; 3) una denuncia dei carabinieri di Civitavecchia in data 26 gennaio 1971 contro sette dipendenti dell'ospedale civile di Civitavecchia, tra i quali due esponenti sindacali per violenza privata commessa il 9 dicembre 1970 contro un portantino che voleva accedere all'ospedale per prestarvi la sua opera, nonostante lo sciopero in corso. La

istruttoria pende presso il predetto ufficio di pretura; 4) una denuncia del commissariato di pubblica sicurezza di Civitavecchia in data 2 marzo 71 contro Castellucci Federico più 8 persone per avere impedito, con violenza al consigliere comunale missino Tomba Francesco, il 1° marzo 1971 l'accesso alla sala del consiglio comunale, cagionandogli altresì lesioni personali. Il procedimento penale pende in istruttoria presso la procura; 5) una denuncia del commissariato di pubblica sicurezza di Civitavecchia in data 7 aprile 1971 contro lo studente diciottenne De Crescenzo Gennario, attivista di sinistra, che in occasione dello sciopero generale indetto il 7 aprile 1971, dopo aver occupato l'ingresso dello stabilimento Italcementi di Civitavecchia, sferrò un calcio ad un agente di pubblica sicurezza che con altri colleghi era intento a fare sgomberare detto ingresso per permettere l'eventuale accesso del personale non aderente allo sciopero. Tratto in arresto su ordine di cattura dalla stessa procura per resistenza e lesioni, dopo 17 giorni il De Crescenzo è stato messo in libertà provvisoria perché non gli pregiudicasse il corso degli studi.

Il relativo processo pende innanzi al tribunale per il giudizio.

L'ufficio di procura ha altresì rilevato, in risposta all'ultima parte della interrogazione, che le indicate denunce rientrano nella normale attività di polizia giudiziaria svolta dagli organi competenti sotto le direttive del magistrato nell'ambito della tutela dell'ordine pubblico e delle libertà costituzionali, tra cui il diritto al lavoro, e che è ad esse totalmente estraneo qualsiasi proposito di colpire il movimento dei lavoratori.

È da aggiungere infine che le lamentate iniziative della procura della Repubblica di Civitavecchia traggono origine dall'inderogabile dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione e dagli articoli 1 e 74 del codice di procedura penale e prescindono, naturalmente, da qualsiasi valutazione della giustezza ed accettabilità delle rivendicazioni dei lavoratori che dettero origine agli episodi segnalati.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

CAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti voglia adottare in via amministrativa per ottenere l'esonero dal pagamento dei diritti erariali richiesti per le certificazioni catastali e per gli estratti autentici di mappa che gli agricoltori

debbono produrre unitamente alla domanda per ottenere l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364. Tali oneri, che risultano tanto più gravosi quanto più la proprietà degli agricoltori è spezzettata e di modesta superficie così come si constata in molti comuni della provincia di Taranto, a volte determinano la quasi vanificazione dei benefici previsti dalla precitata legge. Sulla base delle finalità precipue di quest'ultima che è diretta a sovvenire le esigenze di piccole aziende agricole duramente colpite da avversità atmosferiche, si chiede se si ritenga opportuno disporre che tutta la documentazione richiesta per la identificazione delle particelle oggetto della domanda del beneficio, sia esonerato dal pagamento di tasse o di diritti erariali di qualsivoglia natura. (4-17511)

RISPOSTA. — È noto all'interrogante il precepto d'ordine costituzionale, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a legge; non meno noto è però anche l'ulteriore principio, in virtù del quale soltanto la legge o un provvedimento di pari forza può privare di effetti le disposizioni di una legge preesistente.

Costituisce quindi applicazione di siffatti principi la impossibilità, che l'amministrazione intende sottolineare in questa sede, di non poter intervenire con propri provvedimenti per stabilire la concessione gratuita dei documenti catastali necessari ai fini della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Deve d'altra parte presumersi che lo stesso legislatore non abbia ritenuto di far luogo alle esenzioni in questione, se è vero che né la legge anzidetta, né quelle precedenti con essa richiamate, hanno esplicitamente disciplinato la materia in tal senso.

Laddove invece si è voluto introdurre detta agevolazione, essa è stata espressamente prevista e tassativamente sancita, come dimostrano, a titolo indicativo, la legge 31 maggio 1964, n. 357 (articolo 31), recante provvidenze a favore delle popolazioni delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont; il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (articolo 13), per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966; la legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali dei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970; ed ultimamente, in ordine di tempo, il decreto-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

legge 1° giugno 1971, n. 290 (articolo 22), che stabilisce nuovi interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal fenomeno bradisismico.

Il Ministro: PRETI.

CATTANEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio in cui versano numerosissimi comuni, specie quelli di modeste dimensioni, in cui il catasto non è aggiornato da oltre 50 anni.

In particolare nelle zone dell'entroterra genovese e ligure vi sono catasti comunali che non subiscono revisione dal 1904. Tutto ciò è fonte di complicazioni, di controversie legali, di conseguenze pesantemente negative per i proprietari attuali e per i terzi.

Si chiede pertanto di conoscere le determinazioni che al riguardo si intenderà assumere per riportare alla normalità una situazione insostenibile ed anomala. (4-16285)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che la situazione segnalata dall'interrogante riguardi l'aggiornamento delle ditte censuarie, che viene notoriamente introdotto negli atti catastali sulla base delle domande di voltura inerenti agli atti di trasferimenti immobiliari.

È infatti da escludere che la segnalazione possa interessare l'aggiornamento delle variazioni di coltura, avendo l'esito delle indagini esperite lungo tutta la fascia del territorio ligure permesso di accertare che i competenti uffici tecnici erariali hanno sempre eseguito le prescritte verificazioni quinquennali ed anzi compiute anche verificazioni straordinarie, disposte d'ufficio per l'accertamento di nuove colture e per la introduzione nelle mappe di opere pubbliche.

Relativamente, quindi, all'accennato aggiornamento delle ditte censuarie, deve dirsi che effettivamente è stato riscontrato un considerevole carico di lavoro presso gli uffici distrettuali delle imposte della Liguria, tale da richiedere che sia sviluppata una più intensa attività in quel settore.

La causa, però, dell'inconveniente lamentato nella interrogazione sembra debba attribuirsi in misura prevalente al fatto che nella zona in esame la numerosa piccola proprietà rurale, per scarsità di mezzi ma anche per inveterata abitudine al disinteresse per le questioni giuridico-formali, non provvede con la dovuta frequenza a regolarizzare il possesso nei modi richiesti, ostacolando in tale maniera la possibilità di conseguire una situazione aggiornata delle partite catastali.

È noto del resto che proprio all'indicato fenomeno ha tentato di porre rimedio la legge 4 novembre 1962, n. 1610, consentendo la regolarizzazione del titolo di proprietà — e quindi della intestazione in catasto — ai piccoli proprietari rurali che presentino semplice istanza con apposito ricorso al pretore del luogo.

Se spetta quindi all'amministrazione di muoversi nella direzione di una normalizzazione del servizio, eliminando gradualmente la giacenza delle volture pervenute, costituisce attività altrettanto necessaria e proficua quella delle organizzazioni di categoria, di propagandare tra gli agricoltori le finalità dell'anzidetta disposizione, i cui effetti sono stati prorogati al 9 ottobre 1972 dalla legge del 9 ottobre 1967, n. 952.

Il Ministro: PRETI.

CESARONI, CIANCA E POCETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le notizie secondo cui si intendono rinviare le elezioni comunali che dovrebbero svolgersi la prossima primavera in alcuni comuni della provincia di Roma di nuova costituzione od ove, recentemente, è stato sciolto il consiglio comunale.

In particolare si chiede di sapere se nella tornata della prossima primavera verranno convocati, così come le popolazioni e le forze politiche democratiche sollecitano, i comizi elettorali a Ladispoli, Cerveteri, Ardea, Pomezia, elezioni rese necessarie in conseguenza della recente istituzione dei comuni di Ardea e Ladispoli.

Si chiede inoltre di sapere se le elezioni si terranno nei comuni di Colferro, Zagarolo e Tolfa ove i consigli comunali sono stati sciolti.

Gli interroganti sottolineano l'opportunità di convocare le elezioni in tutti questi comuni per la prossima primavera oltre che per il rispetto delle norme di vita democratica anche perché coincidenti con le elezioni del consiglio provinciale di Roma, e dei consigli comunali di Roma, Velletri, Fiano e Montelibretti. (4-16174)

RISPOSTA. — Com'è noto, il 13 giugno 1971 hanno avuto luogo, unitamente a quelle per il rinnovo del consiglio provinciale di Roma, le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali segnalati dagli interroganti, nonché di alcuni altri consigli.

Non è stato possibile, invece, adottare alcuna determinazione per i comuni di Ladi-

spoli e Cerveteri, essendo tuttora in corso la procedura per la delimitazione territoriale dei comuni stessi.

Il Ministro: RESTIVO.

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui vengono a trovarsi gli studenti, impiegati e operai di Fondi (Latina) che si recano a Napoli e a Roma per motivi di studio e di lavoro, usufruendo della linea ferroviaria, a causa del numero insufficiente di fermate dei treni diretti a Roma e provenienti da Roma, che li costringono a perdite di tempo enormi ed a gravosi sacrifici per poter raggiungere puntualmente i posti di lavoro e di studio; e se ritenga opportuno prendere provvedimenti, incaricando gli uffici competenti di studiare una revisione degli orari dei treni che passano per Fondi, in modo da eliminare i disagi cui queste categorie di cittadini vanno incontro. (4-18105)

RISPOSTA. — La stazione di Fondi fruisce della fermata di tre coppie di treni diretti e direttissimi che, in aggiunta alle rimanenti comunicazioni a carattere locale, assicurano i collegamenti di detta località con Roma e Napoli, soddisfacendo anche alle esigenze dei lavoratori pendolari.

Occorre considerare che la linea Roma-Napoli, ad intensissima circolazione, è impegnata da numerosi treni a lungo percorso (dalla Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia sino al centro e al nord d'Italia) e da molte altre relazioni celeri che assolvono lo specifico compito di collegamento diretto fra i massimi centri di Roma e Napoli.

In tale situazione, che impone rigidi criteri nell'impostazione degli orari, va inserita la necessità di servire anche le altre località intermedie, fra cui Fondi, operando una distribuzione, la più equa possibile, delle fermate dei treni anzidetti.

Per quanto riguarda in particolare Fondi, premesso che una assai limitata corrente di traffico è interessata alla relazione con Napoli, gli studenti, operai ed impiegati che si recano a Roma possono utilizzare, al mattino, quattro treni con arrivi dalle ore 5,25 alle 7,50, fra cui il diretto 782 ed il direttissimo 888 (quest'ultimo con trasbordo a Priverno Fossanova dal locale 2908), mentre per il ritorno dalla capitale esistono cinque treni, con partenza dalle ore 12,16 alle 18,30, fra cui il direttissimo 99.

Dette relazioni appaiono rispondenti agli interessi dei viaggiatori anzidetti.

Comunque un miglioramento della situazione attuale interverrà di mano in mano che si verrà a disporre del nuovo materiale rotabile in allestimento e che procederanno i lavori di potenziamento programmati per gli impianti fissi della linea stessa.

Il Ministro: VIGLIANESI.

COTTONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno, così come già avviene in altri paesi, disporre l'installazione di apparecchi televisori nelle sale di attesa dei nostri aeroporti civili, al fine di intrattenere i viaggiatori in attesa dell'imbarco. (4-14433)

RISPOSTA. — Si premette che i fondi disponibili per la gestione degli aeroporti civili sono limitati ed interamente devoluti alle attrezzature di prima necessità.

Tale sistema non consente, al momento, di venire incontro alla richiesta dell'interrogante.

Si assicura comunque che ove in futuro aumentassero adeguatamente le disponibilità finanziarie in tale settore si terrà debito conto della segnalazione.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CRISTOFORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se siano fondati i motivi di preoccupazione dei dipendenti delle saline di Cervia e Comacchio relativamente alla continuità e sicurezza del loro lavoro.

Si desidera conoscere quali programmi di ristrutturazione e potenziamento siano stati predisposti da codesto Ministero. (4-18100)

RISPOSTA. — Premesso che la potenzialità produttiva delle Saline di Cervia e Comacchio è attualmente sfruttata al massimo delle possibilità, può assicurarsi che non sussistono preoccupazioni di alcun genere per i dipendenti, circa il mantenimento del posto di lavoro.

I piani di produzione delle due saline, infatti, sono predisposti in maniera che il graduale miglioramento tecnologico non avvenga a scapito della manodopera disponibile, la quale pertanto viene messa in ogni caso nelle condizioni di conservare il proprio posto di lavoro.

Il Ministro: PRETI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, in riferimento alla evasiva risposta ministeriale alla interrogazione n. 4-16561, l'elenco delle associazioni d'arma e degli altri enti che hanno ottenuto contributi finanziari da parte del Ministero della difesa a norma della legge citata e la entità di ciascuno dei detti contributi. (4-17352)

RISPOSTA. — Gli enti che hanno fruito di contributi per lo svolgimento di attività culturali, scientifiche e tecniche di interesse per le Forze armate sono quelli risultanti dagli uniti elenchi, in cui viene riportata anche l'entità dei contributi stessi per gli anni 1968, 1969, 1970.

Le associazioni d'arma riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero della difesa sono quelle dei carabinieri, del fante, dei granatieri di Sardegna, dei bersaglieri, degli alpini, dell'Arma di cavalleria, degli artiglieri, dei carristi, dei genieri e trasmettitori, degli autieri, dei paracadutisti, dei marinai, dell'Arma aeronautica, del commissariato, della sanità dei cappellani. Alle stesse come già comunicato, sono stati erogati complessivamente, ai sensi delle leggi 30 marzo 1961, n. 263 e 26 novembre 1969, n. 931, contributi per lire 120 milioni nel 1968 e per lire 170 milioni nel 1969 e nel 1970.

Il Ministro: TANASSI.

Capitolo 1062

Contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgono attività culturali, scientifiche e tecniche di interesse per le Forze armate.

	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970
	—	—	—
Istituto Nastro Azzurro L.	200.000	—	—
Corpo nazionale giovani esploratori . . . »	500.000	1.000.000	1.000.000
Società geografica italiana »	700.000	1.000.000	1.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate . . . »	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Ordine militare d'Italia »	300.000	500.000	500.000
Associazione nazionale assistenti e controllori della navigazione aerea (AN-ACNA) »	200.000	—	—
Associazione nazionale per la difesa della gioventù »	5.000.000	2.000.000	3.000.000
Comitato internazionale di medicina e farmacia militari - Liegi »	188.385	188.280	190.065
Rivista marittima »	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Istituto italiano di pubblicismo »	100.000	100.000	100.000
Associazione italiana per la protezione internazionale della medicina »	100.000	—	—
Associazione italiana razzi »	1.000.000	1.000.000	(vds. AIDAA)
Associazione sottufficiali d'Italia (ANSI) . . . »	200.000	200.000	200.000
Società italiana di medicina psicosomatica . . . »	200.000	—	—

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970
Associazione italiana di aerotecnica . . . »	3.000.000	3.000.000	(vds. AIDAA)
UNAVIA - Commissione tecnica di unificazione nell'aeronautica »	2.000.000	2.000.000	2.000.000
UNSICA - Unione nazionale sottufficiali in congedo »	200.000	500.000	500.000
FANUS - Federazione nazionale fra le associazioni nazionali ufficiali e sottufficiali in congedo provenienti dal servizio effettivo »	400.000	800.000	800.000
ANUA - Associazione nazionale ufficiali aeronautica »	500.000	800.000	800.000
Istituto italiano di navigazione »	100.000	200.000	500.000
Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano . »	400.000	400.000	400.000
Scuola di specializzazione in medicina aeronautica e spaziale »	2.000.000	—	—
Università di Napoli - Facoltà di ingegneria - Scuola di specializzazione infrastrutture aeronautiche »	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Unione nazionale italiana sottufficiali in congedo Napoli »	100.000	100.000	100.000
Club Alpino - Sezione di Perugia . . . »	70.000	—	—
Aeroclub d'Italia »	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Club alpino italiano »	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Club alpino - Sezione di Bologna . . . »	—	160.000	—
Club alpino - Sezione di Firenze . . . »	—	50.000	—
Aeroclub di Udine »	—	500.000	300.000
Politecnico di Milano »	—	900.000	900.000
Associazione pionieri dell'aeronautica . . »	—	300.000	300.000
Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale »	—	5.000.000	—
Gruppo Medaglie d'oro al valore aeronautico »	—	200.000	200.000
AIDAA (Associazione italiana di aerotecnica ed astronautica) »	—	—	4.000.000
Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio effettivo »	—	400.000	400.000
Federazione colombofila italiana »	—	—	5.000.000

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

CAPITOLO 1044	ESERCIZI FINANZIARI		
	1968	1969	1970
Museo della fanteria	1.000.000	1.000.000	1.100.000
Museo dei granatieri di Sardegna	600.000	600.000	660.000
Museo dei bersaglieri	600.000	600.000	660.000
Museo della motorizzazione	600.000	600.000	660.000
Museo di artiglieria	—	780.000	750.000
Museo di cavalleria	1.000.000	800.000	880.000
Istituto storico Arma del genio	1.400.000	1.150.000	1.250.000
Museo tecnico navale - La Spezia	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Museo storico navale - Venezia	1.200.000	1.200.000	1.200.000
TOTALE	7.600.000	7.930.000	8.360.000

D'ALESSIO E FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come mai, in contrasto con la dichiarazione resa dal Governo nella seduta della Camera del 9 ottobre 1970 che il comitato d'intesa tra le associazioni d'arma « è un organismo di fatto al quale non è consentita alcuna diretta ingerenza nella vita delle singole associazioni », tale comitato, con il consenso degli organi ministeriali abbia potuto diramare, a nome di tutte le associazioni d'arma, un comunicato pubblicato sui giornali del 24 aprile 1971 per smentire, cosa di cui prendiamo comunque atto, ma sostituendosi così alle suddette associazioni, la partecipazione di tali organismi alle denunciate iniziative di sedicenti amici delle forze armate. (4-17497)

RISPOSTA. — L'Amministrazione della difesa rimane estranea ad ogni attività del comitato d'intesa fra le associazioni d'arma e che il comitato stesso è un organismo di fatto cui non è riconosciuta alcuna ingerenza nella vita delle singole associazioni.

Non sembra che sia in contrasto con tale assunto la circostanza che nel comunicato indicato le associazioni d'arma per altro tutte

singolarmente citate, abbiano ritenuto per motivi di ordine pratico connessi alla comune finalità dell'iniziativa e nella sfera di autonomia decisionale diramare tramite il comitato d'intesa, una informazione congiunta.

Il Ministro: TANASSI.

D'AMICO, PISTILLO, CARDIA E BRUNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se nel dato riassuntivo ISTAT della popolazione residente (54.503.424 al 31 luglio 1970 — meglio se disponibile il dato al 31 dicembre 1970) sono inclusi tutti i cittadini di nazionalità italiana ivi compresi quelli che si trovano all'estero per ragioni di lavoro, quanti sono i cittadini italiani emigrati all'estero che in base alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno e dalla direzione dell'ISTAT sono stati cancellati dai registri della popolazione stabile dei comuni; più esattamente ancora quanti erano complessivamente i cittadini di nazionalità italiana presenti in patria e all'estero e a quanto ammontava la popolazione residente al momento dell'ultimo rilevamento statistico, al 31 dicembre 1970.

Per conoscere altresì il numero dei cittadini italiani emigrati all'estero che abbiano compiuto il 21° anno di età al 31 luglio 1971 e siano forniti dei requisiti richiesti dalla legge, iscritti nelle liste elettorali; il numero degli elettori ritenuti in base ad una interpretazione arbitraria o quanto meno opinabile della legge, definitivamente emigrati all'estero e il numero dei cittadini che in base alla interpretazione dell'articolo 11, comma primo del « testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali » sono stati cancellati dalle liste elettorali. (4-17044)

RISPOSTA. — Com'è noto, le iscrizioni e le cancellazioni nei registri della popolazione residente dei comuni sono effettuate esclusivamente in base alle norme della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione, e del relativo regolamento di esecuzione 31 gennaio 1958, n. 136.

Gli eventuali interventi del Ministero dell'interno o dell'Istituto centrale di statistica sono intesi unicamente a vigilare sulla regolare tenuta delle anagrafi ed a curare che sia le cancellazioni che le iscrizioni avvengano in conformità delle citate disposizioni legislative.

Ciò premesso, si precisa, sentito l'ISTAT, che nei dati statistici concernenti la popolazione residente sono compresi tutti i cittadini italiani che dimorano abitualmente in Italia, nonché quelli che si trovano all'estero per lo esercizio di occupazioni stagionali o comunque per cause di durata limitata.

Detta popolazione, al 31 dicembre 1970, ammontava a 54.682.629 unità, ma tale dato è da considerarsi provvisorio, e pertanto suscettibile di variazione.

In merito al secondo punto dell'interrogazione si fa presente che non è possibile rilevare quanti cittadini italiani residenti permanentemente all'estero risulteranno iscritti nelle liste elettorali al 31 luglio 1971: al 30 giugno 1970, essi ammontavano a 568.266 unità.

Quanto agli elettori residenti temporaneamente all'estero, si fa presente che la loro rilevazione è possibile soltanto in occasione delle consultazioni elettorali: all'atto delle elezioni amministrative e regionali del 1970 essi ammontavano a 629.454 unità, mentre in occasione delle elezioni politiche del 1968 ne sono stati rilevati 712.774.

Per quanto concerne le cancellazioni dalle liste elettorali degli emigrati definitivamente all'estero si precisa che gli stessi, ai sensi

dell'articolo 11 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, conservavano per sei anni, dopo la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, l'iscrizione nelle liste elettorali del comune stesso ed hanno diritto di ottenere, inoltrando una semplice domanda, che tale iscrizione rimanga definitiva.

Non si conosce il numero dei cancellati dalla anagrafe per non avere presentato la suddetta domanda: comunque, si fa presente che, in base alla vigente normativa, i cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di chiedere in ogni momento la reinscrizione nelle liste elettorali.

Il Ministro: RESTIVO.

D'AURIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui il Ministero della pubblica istruzione, in deroga ai disposti del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, articoli 26 e 27 e della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, articolo 1, comma 1) e 2, arbitrariamente continua ad emettere provvedimenti di comando o distacco di professori di scuole medie di primo e secondo grado dell'ordine medio presso enti pubblici.

Tutto ciò ancora in deroga al disposto dell'articolo 56, titolo IV, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'interrogante, inoltre, chiede di sapere se le competenze dovute a tali professori o ad altro personale amministrativo comandato o distaccato, istituito questo non previsto, presso gli enti pubblici in oggetto siano cadute a carico dell'amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il personale comandato va a prestare servizio, a norma del comma secondo, titolo IV, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure sono cadute a carico dell'amministrazione di provenienza, ed in questo caso particolare, a carico del Ministero della pubblica istruzione. (4-14104)

RISPOSTA. — Ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 (supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 29 maggio 1971, n. 135) si procederà alla graduale eliminazione dei distacchi di fatto cui ci si riferisce.

A tal fine sono già state impartite le necessarie istruzioni agli uffici di questa amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione:
MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

D'AURIA E D'ANGELO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.*

— Per sapere se e come intendano intervenire per accertare la correttezza dei metodi seguiti dall'amministrazione delle Tramvie provinciali di Napoli che ha provocato recentemente una viva protesta dei lavoratori suoi dipendenti che hanno dato vita ad una azione di sciopero a causa del fatto che sono stati fittati da un privato (che già nel passato ha avuto in appalto la manutenzione dei mezzi automobilistici e la sua fornitura) nonostante vi fossero nei depositi decine di automezzi non efficienti soltanto perché mancavano, in magazzino, i necessari pezzi di ricambio dei quali è fornitore lo stesso privato in questione sia pure attraverso altra società di comodo.

(4-16058)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dalla direzione compartimentale MCTC per la Campania è risultato che la società per le Tramvie provinciali di Napoli ha effettivamente noleggiato dalla ditta SIPUIA 10 autobus, con contratto rinnovabile di mese in mese; e ciò al fine di sopperire alle urgenti necessità insorte a seguito dell'affidamento in via precaria alla predetta società dei servizi della fallita FACEM.

L'esigenza di noleggiare gli autobus in questione è stata determinata dalla mancata consegna, nei termini stabiliti, di un primo quantitativo dei 16 e 100 autobus commissionati rispettivamente alla ditta AERFER ed alla Fiat; consegna non avvenuta a causa degli scioperi di categoria che hanno ritardato i programmi di lavorazione previsti dalle suindicate ditte fornitrici.

Inoltre, il contratto di noleggio è stato stipulato con la società SIPUIA, poiché questa è risultata l'unica disponibile tra tutte le ditte del settore interpellate.

Infine, in merito all'approvvigionamento dei pezzi di ricambio, che per altro ha subito un certo rallentamento a causa della grave situazione finanziaria della Società per le tranvie provinciali napoletane, la quale è debitrice di notevoli somme nei confronti della massima parte delle ditte, tale rifornimento viene effettuato dalla società in parola attraverso regolari ricerche di mercato tra tutti i concessionari Fiat, mediante l'assegnazione delle forniture alle ditte che hanno presentato l'offerta più conveniente.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

D'AURIA. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere per quali motivi non sia stato ancora liquidato l'assegno vitalizio all'ex combattente della guerra 1915-18, Aloj Mario fu Luigi e fu De Martino Onorina, nato a Napoli il 10 luglio 1895 e domiciliato a San Giorgio a Cremano (Napoli) alla via Morosini, 56, decorato al valor militare e già nominato cavaliere di Vittorio Veneto fin dal 4 novembre 1969 con posizione n. 155060 e per sapere, inoltre, se e come sia stato informato l'interessato della eventuale esistenza di motivi ostativi alla liquidazione del vitalizio onde metterlo in grado, eventualmente, di dimostrare più compiutamente di possedere i requisiti necessari per ottenerlo. (4-16474)

RISPOSTA. — L'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti è concesso a domanda degli interessati, che devono comprovare, anche con dichiarazione contestuale, il possesso delle condizioni richieste.

Il signor Mario Aloj, nel compilare il modulo a suo tempo predisposto, non ha riempito la parte (quadro C) che si riferisce a detto assegno, ma solo le parti relative agli altri riconoscimenti (quadro A per la medaglia ricordo in oro e quadro B per l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto).

Pertanto, ove egli ritenga di aver diritto all'assegno, dovrà farne richiesta compilando il modulo OM/CB (che potrà ritirare presso il comune di residenza) limitatamente al quadro C e indicando il numero di posizione della pratica. Il modulo, debitamente compilato, va consegnato al comune per l'inoltro al consiglio dell'Ordine.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

a) le norme di legge che hanno consentito al sindaco comunista di Tollo, di issare sulla torre dell'acquedotto comunale realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno, la bandiera del partito comunista italiano dopo le elezioni del 7 giugno;

b) se corrisponda ai più elementari principi di giustizia ed allo statuto dei lavoratori il trattamento retributivo concesso dall'ente comunale di assistenza del comune di Tollo alle quattro suore dell'asilo infantile alle quali viene corrisposto uno stipendio complessivo di lire 57 mila per i mesi dell'anno scolastico e di lire 47 mila nei tre mesi estivi;

c) se ugualmente risponda a criteri di giustizia umana, di socialità e di equità la corresponsione di uno stipendio mensile di lire 20 mila alla bidella di detto asilo infantile e quali sono le ragioni per le quali, malgrado il ricorso dell'interessata, i competenti uffici della prefettura e dell'INPS non hanno provveduto a fare i necessari accertamenti ispettivi per regolarizzare sin dall'inizio del rapporto di lavoro la posizione assicurativa di detta bidella;

d) se sia vero che l'amministrazione comunale e l'ente comunale di assistenza di Tollo invece di destinare i cospicui contributi del Ministero della pubblica istruzione (lire 1.200.000 per gli anni scolastici 1967, 1968, 1969 e lire 2 milioni per l'anno 1969-1970) al miglioramento dei locali e della gestione dell'asilo infantile, abbiano invece incamerato dette somme nel bilancio dell'ECA destinandole ad altre attività clientelari del PCI;

e) se in relazione a detti fatti, non si ritenga di disporre una accurata visita ispettiva alla gestione dell'ECA, per il tramite dell'autorità giudiziaria, allo scopo di accertare tutte le suddette irregolarità e numerose altre commesse dagli amministratori di detto ente, i quali operano nel più assoluto disprezzo di ogni più elementare norma di giustizia e di legalità. In modo particolare dovrebbero accertare come sopra indicato se le somme riscosse quali contributi della pubblica istruzione non siano stati distratti (peculato per distrazione) ad altri fini che si identificano con gli interessi clientelari del PCI. (4-15961)

RISPOSTA. — A seguito di esposto pervenuto alla prefettura di Chieti, veniva accertato che sul serbatoio dell'acquedotto comunale di Tollo era stata installata una bandiera rossa.

Il sindaco di tale comune, invitato a rimuoverla con lettera del 4 settembre 1970, vi provvedeva dopo pochi giorni.

Per quanto concerne l'asilo infantile di Tollo, si comunica che esso è amministrato direttamente dall'ECA, sul cui bilancio, pertanto, gravano tutti gli oneri di gestione.

In base alla convenzione stipulata tra lo ECA e l'istituto religioso Suore Mariane (deliberazione n. 23 del 21 novembre 1953), all'asilo devono essere addette una maestra giardiniera, quale direttrice, ed un'assistente. Il relativo trattamento economico, stabilito con deliberazione n. 13, in data 5 dicembre 1963, è di lire 35 mila mensili per la maestra giardiniera e di lire 15 mila mensili per l'assistente, oltre alla tredicesima mensilità per entrambe.

Alla maestra giardiniera, inoltre, viene corrisposto un compenso straordinario mensile di lire 10 mila, limitatamente al periodo scolastico.

L'eventuale presenza di altre suore nella comunità religiosa non costituisce titolo perché alle stesse possa essere corrisposta una qualsiasi retribuzione da parte dell'ECA, non essendo intervenuta alcuna modifica alla citata convenzione del 1953 circa il numero delle addette all'asilo.

Il servizio di pulizia dei locali dell'asilo è stato affidato a persona laica con la qualifica di « inserviente », alla quale viene corrisposto un compenso mensile di lire 20 mila, oltre alla tredicesima mensilità (deliberazione n. 5 del 25 giugno 1969).

La prefettura non ha mancato a suo tempo di interessare l'amministrazione comunale di Tollo in merito all'esposto (non ricorso) prodotto dalla suddetta bidella.

Da assicurazioni fornite dalla segreteria dell'ECA è risultato che la posizione assicurativa e previdenziale della stessa è stata regolarizzata sino al 31 dicembre 1970.

Inoltre, sia per l'inserviente che per le due religiose è stata fornita assicurazione che il comitato amministrativo dell'ECA, recentemente rinnovato, esaminerà con benevolenza la possibilità di concedere degli aumenti alle retribuzioni dalle stesse attualmente percepito.

Da parte del Ministero della pubblica istruzione sono stati erogati all'ECA di Tollo negli ultimi anni i seguenti contributi:

anno 1967	L. 285.000
anno 1968	» 1.140.000
anno 1969	» 1.150.000

Per il 1970 è stato assegnato all'ECA suddetto un contributo di lire 2 milioni.

I predetti contributi sono stati impiegati per fronteggiare una parte delle spese complessivamente sostenute per il personale, per il riscaldamento, l'illuminazione, integrazioni vitto, ecc.

Infatti, analizzando la gestione dell'asilo per gli anni suddetti, secondo la situazione risultante dagli atti contabili, si ha la seguente situazione:

Anno 1967: spese per il personale	L. 1.061.598
Anno 1967: spese per il funzionamento	» 477.834
TOTALE	L. 1.539.432

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

Anno 1968: spese per il personale	L. 1.061.598
Anno 1968: spese per il funzionamento	» 406.765
TOTALE	L. 1.468.363

Anno 1969: spese per il personale	L. 1.126.598
Anno 1969: spese per il funzionamento	» 579.863
TOTALE	L. 1.706.461

Per la mancanza di altre adeguate e specifiche entrate l'ECA ha destinato alle spese del dipendente asilo anche una quota dei contributi erogati dallo Stato per l'integrazione del bilancio.

Devesi precisare, per altro, che da accertamenti disposti dalla procura generale presso la corte d'appello de L'Aquila non sono emerse, a carico dell'ECA di Tollo, irregolarità di sorta.

Si esclude, pertanto, che l'ECA in questione abbia potuto destinare ad altre finalità i fondi allo stesso ente erogati dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risponda a verità la notizia della soppressione dell'ufficio del registro di Vieste (Foggia). Il provvedimento risulterebbe dannoso alla normale attività delle laboriose popolazioni dell'estrema punta del Gargano per l'accentuata espansione dei traffici e delle iniziative economiche derivanti dall'elevato sviluppo turistico, agricolo e marinaro. (4-17927)

RISPOSTA. — Nessuna particolare iniziativa è attualmente in corso per quanto riguarda la soppressione dell'ufficio del registro di Vieste.

Per altro, occorre aver presente che in sede di riforma tributaria il problema della ristrutturazione degli uffici del registro andrà inquadrato in una valutazione globale che prevede la revisione delle attuali circoscrizioni territoriali.

La questione è tuttora all'esame dei competenti uffici di questo Ministero, i quali, nel predisporre i relativi provvedimenti, terranno

certamente conto delle varie esigenze che in proposito sono state rappresentate, nonché di tutti gli altri elementi che, nel frattempo, potranno essere acquisiti al fine di salvaguardare adeguatamente gli interessi dell'amministrazione e quelli dei contribuenti.

Il Ministro: PRETI.

DE LEONARDIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda al vero la notizia della soppressione della pretura di Vieste (Foggia).

La popolosa cittadina, a seguito dell'accelerato sviluppo turistico del Gargano, è diventata centro di intense attività, sia agricole sia turistiche sia marinare con l'ampliamento dei traffici e dei servizi.

La ventilata soppressione della pretura potrebbe provocare grave turbamento e pregiudizievole remore nel ritmo di vita di tutto il circondario. (4-17928)

RISPOSTA. — Le voci di una eventuale soppressione della pretura di Vieste, non appaiono in alcun modo giustificate, poiché il Ministero di grazia e giustizia non ha allo studio alcun provvedimento diretto alla soppressione di determinati uffici giudiziari.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

DIETL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che gli Automobile clubs austriaco, svizzero e tedesco occidentale già da anni hanno ripetutamente ed insistentemente auspicato l'introduzione in Italia dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, in quanto all'automobilista straniero non era stata offerta sinora alcuna garanzia del risarcimento del danno subito per colpa di automobilisti italiani, nella maggior parte non assicurati — i motivi per i quali, con l'entrata in vigore della legge, dal 12 giugno 1971 si chiederà all'automobilista straniero, sprovvisto della « carta verde di assicurazione » (che non è altro che una conferma speciale della regolarità del contratto di assicurazione stipulato nel paese di residenza) all'atto dell'entrata in Italia di assicurare la propria autovettura, senza tener conto che questa risulta già obbligatoriamente assicurata con dei massimali che superano largamente quelli previsti dall'assicurazione obbligatoria italiana.

L'interrogante è del parere che la « carta verde », abolita tra i paesi dell'Europa occidentale e che viene rilasciata dalle società assicuratrici contro pagamento di una tassa fissa su espressa richiesta degli interessati, sia un documento inutile e superfluo e che la pretesa nei confronti dei turisti stranieri di esibire o la « carta verde » o di contrarre un'assicurazione supplementare italiana non incoraggi il turismo internazionale e non dia certo un contributo all'idea europea.

(1-18108)

RISPOSTA. — L'articolo 6, comma secondo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevede che i veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri possono essere ammessi a circolare temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, quando l'esistenza di una valida assicurazione sia attestata da un certificato internazionale di assicurazione, che, nel sistema in atto dagli uffici centrali nazionali assicurativi (*bureaux*), è comunemente denominato « carta verde ».

Nell'ambito della vigilanza sull'adempimento degli obblighi di cui alla citata legge e relativo regolamento di esecuzione, si pone di massima anche l'esigenza che da parte degli organi preposti al controllo, specie ai valichi di frontiera, sia richiesta l'esibizione di tale documento, sempreché l'utente del veicolo non abbia provveduto ad assicurarsi in altro modo consentito, dandone comunque prova (assicurazione frontiera).

Tuttavia questo Ministero, consapevole degli inconvenienti che un controllo capillare della « carta verde » avrebbe potuto arrecare, aggravando i ritardi e gli ingombri del traffico di frontiera, oltretutto con ripercussioni negative per il turismo in Italia, ha interessato già prima dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo i Ministeri da cui dipendono gli organi preposti al controllo perché le verifiche venissero effettuate soltanto per sondaggio, almeno per i veicoli provenienti da paesi che fanno parte del citato sistema degli uffici centrali nazionali assicurativi.

Anzi, per i veicoli con targa della Repubblica federale tedesca e dell'Austria, è stato possibile prospettare l'abolizione del controllo in quanto in quei paesi la targa è collegata con l'assicurazione, che ha, inoltre, efficacia estesa anche agli altri paesi europei fra cui l'Italia, mentre sono stati firmati appositi accordi bilaterali fra l'ufficio centrale italiano

(UCI) e i corrispondenti uffici tedesco e austriaco per il risarcimento, in ogni caso, dei danni causati in Italia da tali veicoli.

Risulta che, a seguito delle istruzioni impartite dai Ministeri competenti, i veicoli con targa tedesca ed austriaca non sono assoggettati a verifiche dell'assicurazione ed in genere che il controllo è effettuato per sondaggio.

L'Italia si è così anche uniformata alla recente raccomandazione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa per la soppressione, quando sia possibile, del controllo della « carta verde » o in subordine per un controllo per sondaggio.

Per quanto riguarda l'affermazione che la « carta verde » sia stata abolita tra i paesi dell'Europa occidentale, si precisa che ancora tale abolizione non è avvenuta. Sono, infatti, ancora in corso a Bruxelles trattative, fra i sei paesi del Mercato comune, per la soppressione del controllo della « carta verde » anche come presupposto per l'abolizione del documento, sempre nell'ambito comunitario.

È previsto che tali accordi possono essere poi estesi anche ai paesi terzi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per conoscere:

1) per quali ragioni sia stato proposto al CIPE l'aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT (Ente autonomo di gestione per le aziende termali) per un importo di 25 miliardi di lire, nel momento in cui, da parte di tutti i gruppi politici, delle confederazioni sindacali e dell'opinione pubblica, si chiede la soppressione di tale ente.

L'aumento di dotazione dell'EAGAT, infatti, consoliderebbe l'attuale precaria situazione dell'Ente Terme, contrastante con la istituzione dell'ordinamento regionale e con l'articolo 117 della Costituzione che trasferisce la gestione delle aziende termali alle regioni e, infine, con gli accordi fra Governo e sindacati in tema di riforma sanitaria e di decentramento di tutti gli organismi sanitari dello Stato, terme comprese;

2) quali provvedimenti abbia adottato a carico dell'EAGAT dopo che più volte, in Parlamento con interrogazioni, interpellanze e in sede di commissione, e fuori dal Parlamento, in sede sindacale e nella stampa, tutti i gruppi politici abbiano denunciato la

« inefficienza e la dispendiosità della gestione amministrativa », la mancanza di un organico e di un regolamento del personale e l'opposizione degli organi amministrativi alla democratizzazione dell'EAGAT;

3) il loro parere circa i cumuli di cariche nell'ambito dell'EAGAT di cui è indicativa quella riguardante l'avvocato Michetti il quale risulta essere amministratore unico e presidente del consiglio di amministrazione di più società del gruppo delle Terme Stabiane società per azioni e della società SIC di Chianciano e, contemporaneamente, presidente della Federterme; amministratore unico e proprietario della società Terme di Nepi; consigliere di amministrazione della società di gestione delle Terme di Acqui, tutte organizzazioni private in diretta ed aperta concorrenza con le aziende statali gestite dall'EAGAT;

4) quali provvedimenti si intendano adottare di fronte alla abnorme situazione in atto nelle più importanti società del gruppo EAGAT quali la società Terme di Chianciano, la società Terme di Montecatini, la società Terme di Recoaro ed altre che, a quasi un anno dalla scadenza dei vecchi consigli di amministrazione, sono prive degli organi previsti dalla legge;

5) come possa inquadrarsi nelle finalità statutarie dell'Ente Terme, l'iniziativa singolare di un viaggio del professor Arata (presidente dell'EAGAT da ben 10 anni in dispregio alle leggi e circolari ministeriali) effettuato nell'America del nord, ove avrebbe propagandato una sorta di termalismo; come possano, soprattutto, giustificarsi le enormi spese sostenute per tale scopo dal momento che nessun cliente sarebbe giunto in Italia per cure termali attraverso l'agenzia di viaggi napoletana a cui il professore Arata si è appoggiato facendo anticipare all'EAGAT somme ingenti in denaro;

6) se intendano intervenire per impedire l'approvazione di un aumento del fondo di dotazione di 25 milioni che sarebbe in antitesi con l'attuazione dell'ordinamento regionale e la riforma sanitaria. (4-14156)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il punto 1), dall'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione non sembra debbano derivare necessariamente sostanziali modifiche per quanto concerne l'assetto del settore termale delle partecipazioni statali.

Ove si volesse pervenire al trasferimento alle regioni delle attività termali oggi in qua-

drate nell'EAGAT, occorrerebbe, infatti disporre con specifica legge dello Stato un vero e proprio atto di espropriazione delle imprese controllate da questo Ministero. E un provvedimento del genere, pur senza approfondire gli aspetti di merito, si discosterebbe dai principi ispiratori della legge n. 1589 del 1956 e n. 649 del 1970, che come è noto, hanno inteso conferire alle attività termali facenti capo allo Stato, un assetto organico ed unitario, per conseguire nella maniera più adeguata gli obiettivi della politica governativa.

Indipendentemente dalle considerazioni sopra esposte va tuttavia sottolineato che la assegnazione di adeguate risorse finanziarie all'EAGAT non può essere ulteriormente differita nel tempo: l'indebitamento ha già raggiunto livelli elevatissimi, mentre stanno per venire a scadenza molti pagamenti che le aziende non possono fronteggiare in mancanza di sufficiente liquidità.

In merito al punto 2) si comunica che le denunce di inefficienza e dispendiosità nella gestione amministrativa dell'EAGAT non appaiono fondate. Ciò è dimostrato dal fatto che l'organico dell'ente, deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 gennaio 1966, ha mantenuto pressoché immutati i quadri originari, proprio per contenere nei dovuti limiti il carico finanziario.

Circa il cumulo delle cariche attribuite nell'ambito dell'EAGAT all'avvocato Michetti si osserva che quest'ultimo, dopo avere svolto la propria attività di dirigente presso le Terme di Acqui e le Terme di Chianciano, venne nominato nel maggio 1967 amministratore unico della Società per azioni Terme Stabiane, al cui capitale partecipa il 49 per cento il comune di Castellammare di Stabia e per il 51 per cento la Società immobiliare di Castellammare (SINT) che fa parte dell'EAGAT. La nomina di un amministratore unico nella persona del Michetti fu concordemente motivata dagli azionisti della società Terme Stabiane in base alla difficile situazione organizzativa aziendale che si esprimeva anche in un rilevante *deficit* di bilancio.

Si precisa inoltre che:

a) nell'ambito delle Terme Stabiane il Michetti ricopre unicamente la carica suddetta di amministratore unico;

b) la presidenza della SIC gli deriva dalla sua partecipazione azionaria insieme a quella degli altri due azionisti EAGAT e Monte dei Paschi di Siena;

c) il Michetti è presidente della Società Terme di Nepi, a capitale privato, azienda

di modeste dimensioni che produce acqua minerale in bottiglia in un ambito esclusivamente regionale e senza alcuna possibilità di concorrenza con aziende dell'EAGAT.

Quanto al punto 4) si fa presente che nelle società indicate dall'interrogante si è provveduto alla costituzione degli organi societari previsti dalla legge.

Infine, per quanto riguarda il punto 5), si comunica che la campagna promozionale per la clientela USA venne prospettata dalla società Atlantic con sede a New York, Chicago, Napoli, Roma e Milano. L'EAGAT dopo aver discusso la cosa nel proprio consiglio di amministrazione, incaricò il suo presidente di recarsi in America con alcuni rappresentanti delle aziende termali. Espletata la missione del comitato a New York ed a Chicago, il consiglio di amministrazione dell'EAGAT ed i rappresentanti delle aziende termali concretarono con i dirigenti dell'Atlantic una convenzione che venne successivamente esaminata ed approvata dalle singole società. Per diversi motivi, l'azione organizzativa non ebbe però inizio che nell'aprile 1970. Secondo quanto comunicato dall'EAGAT, le parti hanno deciso, pertanto, di prorogare, senza alcun aggravio di spesa, la convenzione predetta dal 31 dicembre 1970 al 31 dicembre 1971, in modo che la ripercussione avuta dalla propaganda, testimoniata da numerose richieste conoscitive, abbia la possibilità di concretarsi.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
PICCOLI.

FODERARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali ragioni abbiano finora indotto ed inducano tuttora gli organi ministeriali ad orientarsi esclusivamente, nella scelta di un edificio nel quale sistemare in via provvisoria la Corte di Cassazione, verso la soluzione rappresentata dalla locazione di uno stabile posto in zona lontanissima dal centro della città (piazzale Caravaggio), che comporterebbe un onere annuo di circa 450 milioni e che dovrebbe avere, per di più, la durata minima di nove anni.

Per conoscere altresì quali ragioni abbiano finora indotto ed inducano tuttora i medesimi organi ministeriali a non prendere neanche in considerazione le numerose altre possibili soluzioni esistenti (quali quelle indicate dall'ordine forense di Roma) che, se adottate, potrebbero consentire da un lato la sistemazione della Corte di Cassazione in zone facilmente accessibili da parte di magistrati, av-

vocati, cancellieri e pubblico e dall'altro la assunzione di oneri meno rilevanti (quale il palazzo già sede del Poligrafico dello Stato), l'esclusione di qualsiasi onere.

Se ritenga infine che il proposito di stipulare una locazione novennale contraddica, in maniera tanto clamorosa quanto inspiegabile, la più volte ribadita determinazione di riportare la sede della Corte di Cassazione nel vecchio palazzo di giustizia, una volta eliminate le cause che ne hanno provocato la temporanea inagibilità. (4-12333)

RISPOSTA. — Le soluzioni relative alla sistemazione della Corte di Cassazione dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di piazza Cavour, appaiono ora superate, con generale soddisfazione, dalla sopravvenuta destinazione alla Corte stessa di un'ala del medesimo palazzo di giustizia, previa assicurazioni fornite circa l'utilizzazione dei relativi locali, degli organi tecnici competenti.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

FUSARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa da tempo la pretura di Feltre (Belluno) ove manca l'uscieri giudiziario che, pur essendo in pianta organica, non è stato fino ad oggi ricoperto e le cui funzioni vengono assolve da due cancellieri; ove, dopo il trasferimento dell'ufficiale giudiziario avvenuto nel dicembre 1970, colui che avrebbe dovuto ricoprire il posto a tutto oggi non ha mai prestato servizio; e dove manca l'aiutante ufficiale giudiziario, pur essendo il posto in pianta organica da parecchi anni e le cui funzioni vengono esercitate da un aiutante inviato da Treviso, ma solo a tempo determinato. In conseguenza della mancanza di detto personale la locale pretura non può certo assolvere ai suoi compiti come dovrebbe, nonostante l'impegno dei funzionari attualmente in servizio per cui, interpretando anche il pensiero ed il disagio degli avvocati del foro di Belluno e le aspirazioni della popolazione si chiede se si ritenga di prendere dei provvedimenti immediati, che servano a sanare, per lo meno parzialmente, una situazione divenuta ormai insostenibile. (4-17894)

RISPOSTA. — Con provvedimento del 5 febbraio 1971, fu coperto il posto di ufficiale giudiziario vacante nella pretura di Feltre, destinandovi l'ufficiale giudiziario Fedele Ni-

cola, che prese possesso dell'ufficio in data 4 marzo successivo. Detto funzionario ha fruito di un congedo straordinario dal 29 marzo al 25 aprile 1971, ma attualmente risulta in servizio.

Per quanto riguarda, poi, il posto vacante di aiutante ufficiale giudiziario, tale posto è stato messo a concorso varie volte mediante pubblicazione della vacanza nel *Bollettino ufficiale* di questo Ministero; tuttavia i concorsi sono andati deserti. In considerazione delle necessità di servizio della anzidetta pretura, qualora non fosse possibile coprire prima detto posto, si provvederà in occasione della prossima nomina dei vincitori del concorso per 70 posti di aiutante ufficiale giudiziario, bandito nel 1970.

Circa, infine, il posto vacante di commesso, si comunica che esso sarà al più presto coperto, con la destinazione di un ausiliario nominato in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482. La relativa pratica è in corso d'istruzione.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, anche in riferimento ad una precedente interrogazione sugli utili della lotteria di Capodanno, alla quale è stata data una risposta non esauriente e incompleta, quale sia la cifra che costituisce gli utili della Lotteria Italia estratta il 6 gennaio 1970. In sostanza a quale cifra matematica corrisponda l'utile del 60,835228 per cento citata nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 febbraio 1971, n. 39.

L'interrogante chiede anche di conoscere, ribadendo quanto chiesto nella precedente occasione, perché accanto a ogni singolo ente (sono ben 1.469) non figurino la cifra matematica che essi hanno avuto per modo che ogni cittadino possa vedersela, così come è suo diritto, limitandosi invece a citare la sola percentuale della percentuale di una cifra completamente sconosciuta. Appaiono inoltre quanto mai soggettivi i criteri in base ai quali sono state assegnate tali percentuali fantasma; tra gli enti indicati infatti la maggioranza assoluta riguarda enti religiosi, asili pure religiosi, opere nazionali maternità e infanzia, quando purtroppo si sa che proprio in questo delicatissimo settore occorrerebbe agire con la massima cautela. Gli ultimi fatti riportati dalla stampa e gli interventi della magistratura costituiscono un terribile ammonimento.

L'interrogante chiede infine di conoscere perché mai su 1.469 enti solo 12, e cioè lo 0,82 per cento, salvo errori ed omissioni, siano di Milano città (la provincia appare completamente dimenticata) e perché tra questi enti figurano solamente quelli controllati prevalentemente da democristiani, repubblicani e comunisti. Evidentemente Milano, che senza dubbio ha contribuito proporzionalmente alla fetta maggiore di utili è stato poi quasi completamente dimenticata sull'altare di alchimie elettorali della democrazia cristiana in primo luogo ed in vicino subordine dai partiti del cosiddetto « centro sinistra ». (4-16498)

RISPOSTA. — È opportuno ricordare preliminarmente che i criteri finora adottati dalla apposita commissione interministeriale in sede di ripartizione degli utili delle lotterie nazionali s'identificano nel principio di assecondare quelle iniziative assistenziali e culturali, anche se a carattere locale, ritenute maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamento.

Il decreto presidenziale 22 dicembre 1970 citato dall'interrogante, così come, del resto, gli analoghi provvedimenti emanati in precedenza, si muove appunto entro questa linea ispiratrice, devolvendo agli enti prescelti la complessiva somma di lire 968.874.045, che corrisponde in percentuale al 60,835228 dell'utile globale netto di lire 1.592.624.045 ottenuto dalla lotteria *Italia 1970*.

È nei propositi di questa amministrazione seguire, in futuro, la via della indicazione in cifra dell'utile complessivo da ripartire e di quello devoluto con i singoli provvedimenti da pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, in maniera che risulti agevole il calcolo matematico della somma corrispondente alla percentuale indicata in decreto per ciascun ente beneficiario.

Quanto alla segnalata esiguità del numero di enti con sede a Milano e provincia inclusi nel richiamato decreto presidenziale del 22 dicembre 1970, deve dirsi che un giudizio realistico sulla partecipazione delle varie province alla ripartizione degli utili in questione non può basarsi sui dati, per altro parziali, di una singola lotteria, bensì dev'essere riferito al quadro globale delle quattro lotterie nazionali, nel cui contesto viene valutata la posizione delle diverse circoscrizioni provinciali.

D'altra parte, ai fini di una obiettiva analisi del fenomeno non dev'essere sottovalutata la considerazione che parte dei beneficiari sono enti a carattere nazionale che hanno la loro sede a Roma, ed inoltre il fatto che le istanze

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

pervenute dalla provincia di Milano sono proporzionalmente di numero inferiore a quelle riguardanti le altre zone territoriali del paese, rispetto alle quali Milano ed il suo entroterra si trovano notoriamente in condizioni di maggiore benessere.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

GREGGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere notizie in merito alla manifestazione organizzata in Roma, domenica 14 marzo 1971, dal comitato « amici delle forze armate » (per rendere un omaggio popolare alle forze armate italiane e alle forze di polizia), in relazione a speculazioni di parte (favorite da abilissime inquadrature fotografiche riprese e diffuse da una parte della stampa).

L'interrogante gradirebbe conoscere se la manifestazione ed i suoi organizzatori abbiano dato luogo, naturalmente in forma ufficiale e con loro responsabilità, e non secondo infiltrazioni e provocazioni (che potrebbero essere state operate da elementi di estrema destra sotto le apparenze di estrema sinistra o da elementi di estrema sinistra sotto le apparenze di estrema destra) ad atti che comunque possano essere intesi come manifestazioni di « fascismo ».

(4-17384)

RISPOSTA. — La manifestazione organizzata a Roma il giorno 14 marzo 1971 dal comitato « amici delle forze armate » aveva il dichiarato scopo di avvicinare le nuove generazioni alle forze armate, contribuendo a formare la coscienza civica di queste secondo le migliori tradizioni italiane.

Durante la manifestazione — che ha palesato notevoli carenze organizzative — si sono per altro verificati deprecabili episodi conseguenti ad incontrollate infiltrazioni di elementi legati ad organizzazioni che si ispirano a concezioni autoritarie.

Il Ministro: TANASSI.

GUIDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga necessario l'accoglimento della richiesta unanime dei comuni del Ficullese, che domandano il mantenimento della fermata a Fabro Scalo (Terni) del treno 530, che ferma a Fabro alle 19,53, fondando la domanda su inderogabili ragioni socio-economiche.

L'interrogante chiede assicurazioni al riguardo.

(4-17380)

RISPOSTA. — A modifica di quanto comunicato con la risposta data in precedenza alla interrogazione in oggetto, si comunica che, riesaminata la questione, a decorrere dal 1° giugno 1971 è stato disposto il ripristino della fermata a Fabro Ficulles del treno 530.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ISGRÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per evitare il ventilato licenziamento di oltre 150 incaricati saltuari PL assunti nel periodo 1964-1970 in Sardegna nelle ferrovie dello Stato.

Si sottolinea l'urgenza di garantire il loro posto di lavoro tenendo presenti i diritti acquisiti e la gravità della situazione occupazionale in Sardegna.

(4-18071)

RISPOSTA. — Va premesso che con la norma programmatica contenuta nell'articolo 30 della legge n. 668/1967 fu disposto il passaggio nei ruoli dell'Azienda ferroviaria del personale prestante servizio nelle assuntorie, distinto, ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso articolo primo comma, in assuntori, coadiutori degli assuntori ed incaricati. Per questi ultimi l'inquadramento fu condizionato alla esistenza, alla data del 1° maggio 1967, della convenzione per l'espletamento dei servizi indicati nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 ed al requisito, da possedersi alla stessa data, di un anno di continuativo servizio o di 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967.

Gli altri requisiti generali per l'inquadramento delle assuntorie, ivi compresi gli incaricati, sono stati fissati (in base all'esplicito rinvio operato dal terzo comma dello stesso articolo) con la legge 7 ottobre 1969, n. 747.

In difetto dei requisiti prescritti, non potendosi procedere all'inquadramento, con il terzo comma del successivo articolo 31 della legge n. 668/1967 è stata concessa facoltà alla azienda di utilizzare i non inquadrabili in incarichi di cui al primo comma dello stesso articolo, cioè in posti non riservati al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato e precisamente in servizio da gestire a mezzo di incaricati a contratto di diritto privato.

Completa siffatta norma il disposto di cui all'articolo 29 della citata legge n. 747 del 1969, che prevede l'esonero dal servizio — con trattamento privilegiato — di quei soggetti che non potranno ottenere l'inquadramento né l'utilizzazione in incarichi a contratto.

Chiara la *ratio legis* di tali due norme, non potendo essere più consentita, dopo la trasformazione dei posti da assuntore, l'utilizzazione di personale non di ruolo in posti propri del personale di ruolo.

Nel compartimento di Cagliari, a causa della completa saturazione dei posti da incaricati, si è manifestata l'esigenza di far luogo all'esonero di 15 incaricati privi dei requisiti prescritti per l'inquadramento nonché di altri 100 incaricati assunti successivamente al 26 agosto 1967 (alla data, cioè, di entrata in vigore della legge n. 668 del 1967 e pertanto non destinatari della legge medesima e della successiva legge n. 747 del 1969) con contratto a titolo precario di durata semestrale, rinnovabile, per ovviare, nelle more di espletamento della procedura di sistemazione a ruolo degli aventi titolo, alle carenze di personale di quel compartimento.

Nei confronti di detti 115 interessati, stante le vigenti disposizioni legislative che vietano alle pubbliche amministrazioni, compresa l'Azienda ferroviaria — cui in particolare si riferisce il terzo comma dell'articolo 33 della citata legge n. 668 del 1967 — di utilizzare in posti di ruolo personale non di ruolo, ed a maggior ragione personale a contratto di diritto privato, devesi por termine all'anomala utilizzazione, al fine di permettere senza ulteriori indugi l'immissione in servizio del personale di ruolo costituito, nella specie, dagli idonei al concorso a 900 posti di cantoniere in prova bandito con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

La cessazione del rapporto intrattenuto con l'azienda dai 15 interessati non inquadrati per difetto dei requisiti e non utilizzabili ulteriormente come incaricati in posti di ruolo è esplicitamente prevista — come già detto — dal primo comma dell'articolo 29 della legge n. 747 del 1969.

Per gli altri 100, assunti nelle circostanze e con le modalità già sopra indicate (la più parte nell'agosto 1970), la cessazione del rapporto trova fondamento oltre che nel cennato divieto legislativo dell'ulteriore utilizzazione, di cui all'articolo 33 della legge n. 668 del 1967, anche e soprattutto nella stessa natura precaria del titolo che aveva dato luogo all'inizio del rapporto stesso. La risoluzione delle convenzioni avverrà pertanto secondo le modalità fissate dalla legge e contenute nella convenzione d'incarico stipulata dagli interessati.

In conclusione, sulla base delle norme richiamate, per i casi segnalati non si possono vantare diritti acquisiti.

D'altra parte l'indicata gravità della situazione occupazionale in Sardegna non verrebbe ad essere modificata, nel suo complesso, dalla sostituzione dei dipendenti cessati con altri (cioè gli idonei del concorso a cantoniere) essendo tutti del luogo.

Il Ministro: VIGLIANESI.

LOBIANCO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risulti vera la notizia che per la costruenda autostrada Camerelle-Caserta-Nola-Salerno, sarebbero state previste due sole stazioni intermedie, cioè Nola e Sarno, non prevedendo invece un casello al servizio dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Ottaviano, Striano e San Gennaro Vesuviano.

La mancata realizzazione del casello richiesto per allacciare questi comuni risulterebbe una grave ingiustizia a danno delle popolazioni e dell'economia di una vasta zona per la quale sarebbero aggravati gli squilibri territoriali ed economici.

L'interrogante ritiene urgente l'intervento dei competenti organi per accogliere le richieste già rappresentate dalle autorità politiche e dagli amministratori comunali della zona, disponendo l'apertura di un altro casello in uno dei comuni innanzi menzionati. (4-17270)

RISPOSTA. — Sull'autostrada Caserta-Nola-Mercato San Severino sono già previsti gli svincoli di Nola (per i collegamenti verso Napoli ed il nord) e di Sarno (per quelli verso il Mezzogiorno), che distano tra di loro circa 16 chilometri. Lo svincolo richiesto, da destinare al servizio di alcuni comuni della zona vesuviana orientale (Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, San Gennaro Vesuviano), verrebbe a cadere in località Palma Campania, all'incirca equidistante da tali comuni e direttamente collegata ad essi attraverso la strada statale n. 367. Ne consegue che il proposto nuovo svincolo avrebbe l'unica funzione di consentire ai traffici autostradali, con origine e destinazione verso i predetti comuni, di servirsi per pochi chilometri in più della infrastruttura autostradale, anziché della parallela viabilità ordinaria.

Ora, è evidente che l'elevato costo di costruzione di uno svincolo autostradale e il concetto stesso di autostrada extraurbana non consentono una eccessiva frequenza di allacciamenti alla viabilità ordinaria ed impongono, comunque, la loro ubicazione in pros-

simità di punti di raccolta e di confluenza del traffico. Se poi il raggiungimento di tali punti si presenta poco agevole, il problema potrebbe essere risolto più opportunamente con un adeguamento e miglioramento della viabilità locale. Ciò richiederebbe una spesa inferiore a quella richiesta dalla costruzione e gestione di uno svincolo autostradale e comporterebbe benefici più ampi per le zone interessate.

Il Ministro delle partecipazioni statali: PICCOLI.

LOSPINOSO SEVERINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a sua conoscenza il grave disagio in cui si trovano le popolazioni del mandamento della pretura di Genzano di Lucania (Potenza) che fa parte del circondario del tribunale di Potenza, per lo stato di abbandono in cui si trova detta pretura.

Infatti essa è priva del pretore titolare sin dal febbraio 1966 e da tale epoca è stata retta per circa tre anni da un vicepretore onorario, mentre successivamente ha avuto in applicazione per soli due giorni la settimana il pretore di Acerenza. Essa, inoltre, è priva dal 1967 del cancelliere titolare e dal 1970 dell'ufficiale giudiziario titolare.

Si fa presente che tale stato di cose non può continuare e che si rende necessario ed indispensabile, per il regolare funzionamento della giustizia, destinare subito il pretore titolare, il cancelliere titolare e l'ufficiale giudiziario. (4-17858)

RISPOSTA. — L'unico posto di pretore che la pianta organica assegna alla pretura di Genzano di Lucania divenne vacante col trasferimento al tribunale di Sala Consilina del titolare dottor Mario Favalli.

Il Consiglio superiore della magistratura, in considerazione della situazione di carenza numerica del personale della magistratura e considerato che l'ufficio di pretura in questione è di ormai limitato lavoro (indice di lavoro 0,17), incluse l'ufficio medesimo nell'elenco delle sedi da lasciare temporaneamente vacanti, elenco approvato nella seduta del 20 novembre 1969.

Si aggiunge che, attualmente, il funzionamento della pretura è assicurato, sia dal vicepretore onorario dottor Giuseppe Lanubila, sia dal dottor Oronzo De Pascalis, pretore di Acerenza, applicativi per due giorni settimanali dal presidente della corte di appello di Potenza.

Quanto al restante personale, la pianta organica di detta pretura prevede un solo posto di cancelliere. La vacanza di tale posto è stata già pubblicata sul *Bollettino ufficiale* di questo Ministero, ai fini della copertura del posto in questione.

Non è stato possibile, finora, coprire il posto, pure vacante, di ufficiale giudiziario, per mancanza di aspiranti. Il predetto posto è stato, per altro, nuovamente messo a concorso mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* e, nel caso in cui neanche questa volta vi fossero aspiranti si provvederà alla assegnazione di ufficio di un ufficiale giudiziario di nuova nomina dopo l'espletamento del relativo concorso.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere — premesso che il secondo salone del veicolo industriale, tenutosi recentemente a Torino, ha favorito una rinnovata presa di coscienza dei numerosi e gravi problemi che affliggono l'autotrasporto professionale in Italia ed ha, nel contempo, testimoniato come l'industria nazionale dei veicoli pesanti possieda una struttura produttiva e tecnologica in grado di affrontare la più ampia richiesta di mercato del trasporto industriale e pesante — il suo parere sulle perplessità e la presa di posizione della Federazione autotrasportatori italiani per una normativa più razionale di riforma dell'autotrasporto, in armonia con quella comunitaria, che abbia a permettere all'industria di affrontare qualsiasi richiesta, ed ancora, chiede di sapere a qual punto dei lavori sia pervenuta la commissione Cengarle, che avrebbe già formulato un « pacchetto » di provvedimenti urgenti da adottare. (4-17520)

RISPOSTA. — La Federazione autotrasportatori italiani ha effettivamente espresso delle preoccupazioni per il ritardo nell'avvio dell'iter relativo ai provvedimenti di riforma dell'autotrasporto e per la circostanza che tra detti provvedimenti non risultava compreso quello relativo alle modifiche degli articoli 32 e 33 del codice della strada per quanto concerne i pesi e le dimensioni degli autoveicoli industriali.

Per quanto riguarda la prima questione si fa presente che, sulla base dei risultati dei lavori, recentemente conclusi, di apposita

commissione ministeriale, sono stati già trasmessi per l'adesione delle altre amministrazioni interessate, tre schemi di disegno di legge riguardanti:

a) la disciplina degli autotrasporti di cose;

b) l'istituzione di un sistema di tariffa a forcilla per i trasporti di merci su strada;

c) l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Per quanto concerne invece il secondo problema si reputa opportuno ricordare che apposito disegno di legge è stato presentato all'inizio dell'attuale legislatura.

Tale disegno di legge, com'è noto, non ha avuto ulteriore corso per diversi motivi che si ricollegano principalmente al protrarsi in sede CEE dell'esame della questione riguardante i pesi e le dimensioni degli autoveicoli nonché a difficoltà varie connesse con l'opportunità di affrontare la riforma dei trasporti nei suoi differenti aspetti e settori su un piano globale ed organico.

Poiché una decisione da parte della CEE su tale materia dovrebbe essere ormai imminente e poiché, come anzidetto, sono stati predisposti i necessari provvedimenti nel quadro della riforma dei trasporti, questo Ministero ha ripreso l'iniziativa per il riesame del provvedimento in questione.

Il Ministro dei trasporti e della aviazione civile: VIGLIANESI.

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che, in massima parte il sottosuolo argilloso piede collinare dell'Oltrepò Pavese compreso nei comuni di Bressana, Barbianello, Casatisma, Casteggio, Pinerolo Po e Voghera (Pavia) è particolarmente idoneo alla costruzione di laterizi, e che il Ministero dell'industria ha recentemente respinto il ricorso gerarchico avanzato da quattro agricoltori residenti nel comune di Casatisma col motivo che « l'interesse industriale della zona è preminente su quello agricolo » — i motivi per i quali la competente direzione generale delle miniere, non ha tenuto in considerazione che altri apprezzamenti altrettanto idonei esistono nella zona e, già destinati a cavi di argilla, sono stati posti in vendita dai rispettivi proprietari.

Il rigetto del ricorso ha sollevato una giustificata polemica da parte del mondo agricolo e delle categorie sindacali interessate le quali fortemente hanno assunto posizione di critica

nei confronti del distretto minerario che ha voluto « fare forza » nei confronti di quattro agricoltori che saranno costretti a concedere le loro proprietà. (4-17529)

RISPOSTA. — A seguito dell'istanza in data 20 gennaio 1970, avanzata dall'Industria laterizi San Gaudenzio, intesa ad ottenere la concessione di un giacimento di argilla contenuto in alcuni mappali del comune di Casteggio (Pavia), l'ufficio minerario di Milano, con provvedimento in data 20 marzo 1970, prefiggeva ai proprietari dei suddetti mappali, il termine di tre mesi per dare inizio ai lavori di coltivazione dei giacimenti di argilla, esistenti nei loro terreni.

Avverso il provvedimento predetto gli interessati proponevano ricorso gerarchico a questo Ministero, il quale disponeva, per ben due volte, accertamenti presso il competente ufficio minerario, dai quali risultava che nei terreni in questione — che sono immediatamente confinanti con quelli dove è sita la fornace ed è aperta la cava della società — vi è un giacimento di argilla idoneo allo sfruttamento industriale sia per potenza sia per qualità di materiale, mentre i suoli sono di modesta redditività, essendo destinati a normali colture cerealicole.

L'attuale destinazione agricola di tali terreni, infatti, offre un'occupazione saltuaria a poche unità lavorative mentre la concessione degli stessi alla società richiedente consentirà alla medesima — che occupa circa 90 dipendenti — un ulteriore esercizio della fornace per circa un decennio rispetto al periodo inferiore ad un anno che la disponibilità del materiale residuo nei terreni attualmente in proprietà della società avrebbe consentito.

D'altra parte, il prezzo offerto dalla società San Gaudenzio ai proprietari dei terreni (lire 380 mila per pertica milanese) è da ritenere senz'altro competitivo rispetto al valore agricolo degli stessi che si aggirerebbe sulle 200 mila lire per pertica milanese.

Per quanto riguarda, infine, la reperibilità di altri giacimenti argillosi limitrofi alla fornace, cui accenna l'interrogante, si fa presente che gli stessi sono posti ad una distanza tale che inciderebbe in notevole misura sulla economicità del prodotto.

Né del resto gli attuali proprietari — che possono sempre impugnare davanti al Consiglio di Stato il decreto ministeriale 13 aprile 1971 che ha respinto il ricorso gerarchico dagli stessi presentato avverso il sopraccitato provvedimento distrettuale — subiranno alcun

danno dalla concessione accordata alla società in quanto la stessa, come concessionaria, è tenuta — ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 ad indennizzare la perdita o la riduzione dei redditi agricoli delle proprietà in questione.

Per altro, il prefetto di Pavia, anche su segnalazione di questo Ministero, ha convocato l'Associazione dei coltivatori diretti, la Associazione degli agricoltori e l'Associazione degli industriali perché esaminino i vari aspetti che il problema comporta e li illustrino alle parti in ogni dettaglio in modo da facilitare una intesa bonaria fra le parti stesse.

Il Ministro: GAVA.

MAGGIONI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — dopo la notifica 8 febbraio 1971, n. 80256, della direzione generale del demanio alla Associazione irrigazione est Sesia, concessionaria dei canali demaniali « Cavour », circa la revisione di alcune clausole al vigente atto di concessione per l'attuale situazione di passività della gestione dei canali demaniali — quali iniziative si intendano adottare.

La recente assemblea dei delegati dell'est Sesia, consorzio di bonifica integrale che provvede alla irrigazione del vasto comprensorio di oltre 180 mila ettari di terreno tra il Sesia, il Ticino ed il Po, con oltre 50 mila agricoltori, in grandissima parte coldiretti del novarese e della Lomellina pavese, ha rilevato come la richiesta della direzione del demanio, eluda la scelta politica generale che è stata attuata per contenere i costi dell'acqua per uso irriguo, e contrasti fortemente con le direttive del Governo in materia di politica agraria. (4-17929)

RISPOSTA. — La notificazione della direzione generale del demanio cui si riferisce la interrogazione, nel rispetto del quadro economico-agricolo della zona servita dalle acque dei canali demaniali, intende unicamente riequilibrare il rapporto concessivo in atto con l'Associazione irrigazione est Sesia, in maniera da salvaguardare adeguatamente anche gli interessi dello Stato.

Occorre infatti aver presente che in base all'articolo 33 dell'atto di concessione stipulato tra la suddetta associazione e l'amministrazione demaniale per la durata di anni 29 decorrenti dal 1° aprile 1956, la concessionaria è tenuta a versare al demanio il canone annuo, che è determinato applicando la ta-

riffa-capitolato vigente al momento della dispensa delle acque, ed è corrisposto al netto degli oneri a carico dell'associazione, precipuamente consistenti nella esecuzione dei lavori di manutenzione sulla rete dei canali e sugli altri beni compresi nella concessione.

A fondamento del criterio adottato dalle parti contraenti v'era quindi l'implicito presupposto che l'importo degli oneri, per altro determinati secondo criteri del tutto presuntivi, fosse in ogni caso inferiore all'ammontare complessivo dei canoni. E tale condizione si verificò, infatti, fino a tutta l'annata 1962-1963.

Successivamente a tale periodo, però, le condizioni originariamente previste si invertirono, in quanto l'importo degli oneri, revisionato secondo il disposto dell'articolo 34 dell'atto di concessione, incominciò a risultare superiore a quello dei canoni dovuti dall'associazione.

La causa di tale mutamento, non previsto all'epoca della stipulazione dell'atto, è da attribuirsi al fatto che, mentre i canoni per utilizzazioni agricole sono rimasti fermi a 40 volte rispetto all'anteguerra, l'importo degli oneri, revisionato secondo i criteri anzidetti è aumentato in misura di gran lunga superiore, determinando, così, una situazione debitoria dell'amministrazione demaniale nei confronti dell'associazione irrigazione est Sesia.

In dipendenza di ciò, l'amministrazione ha già dovuto corrispondere all'associazione concessionaria la somma di lire 2.945.187 per l'annata 1963-64, di lire 51.818.975 per l'annata 1964-65 e di lire 111.787.285 per l'annata 1965-66, mentre per i periodi successivi il debito dell'amministrazione demaniale nei confronti dell'AIES sarebbe, in base a certi conteggi, di lire 102.705.363 per l'annata 1966-67, di lire 111.315.423 per l'annata 1967-68, di lire 129.360.933 per l'annata 1968-69 e di lire 148.704.435 per l'annata 1969-70.

Si è quindi di fronte ad una situazione veramente singolare, avviata per di più nella direzione di graduali peggioramenti in danno dell'amministrazione del demanio, per cui occorre procedere ad un attento esame del problema ai fini della ricerca di una soluzione equa, possibilmente basata sulla revisione concordata di alcune clausole dell'atto di concessione.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali decisioni siano state adottate o s'intendano

adottare a seguito della richiesta avanzata dall'amministrazione provinciale di Potenza, con deliberazione ampiamente e validamente motivata, per ottenere la fermata allo scalo di Maratea dei seguenti treni: *SR, RS, 883, MS, SM, R/560, R/561 e DD/54.* (4-17964)

RISPOSTA. — Si fa anzitutto presente che i treni rapidi e direttissimi della linea tirrenica, di cui viene richiesta la fermata a Maratea, hanno la precipua funzione di assicurare relazioni celeri a lunghissimo percorso fra la Calabria, la Sicilia e le regioni dell'Italia centro-settentrionale.

Tali collegamenti, che hanno incontrato il favore del pubblico che li utilizza sulle lunghe distanze appunto per la loro elevata velocità commerciale, debbono necessariamente osservare un limitato, e non aumentabile, numero di fermate intermedie.

Per cui non è dato di accogliere la proposta dell'interrogante, tenuto anche conto che, altrimenti, un simile provvedimento dovrebbe, a breve termine e per ovvie ragioni di equità, essere esteso ad altre non meno importanti località della linea stessa, col risultato definitivo di alterare profondamente le caratteristiche dei treni in questione.

Non può, infine, essere trascurato il fatto che la stazione di Maratea già oggi trovasi in condizioni di favore poiché vi sostano numerosi celeri fra i quali la coppia di rapidi *R562/R563* (Peloritano) e, nel periodo estivo, le « *frece* » *TP e PT* (treno del sole) ed altre nel quadro di un'equa distribuzione delle fermate nelle località di maggiore interesse turistico.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbiano fondamento le riserve espresse dai provveditori agli studi di tutta l'Italia, riunitisi a Firenze per esaminare la situazione della categoria alla luce dei criteri adottati dal consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nella seduta del 30 dicembre 1970 per deliberare la nomina di sei provveditori agli studi, sui risultati dello scrutinio che sono stati definiti clamorosi avendo dato ai presenti « la fondata sensazione che non si sia proceduto alla comparazione, come vuole la legge, dei titoli di merito posseduti dai provveditori scrutinabili », sicché la promozione dei medesimi — alcuni dei quali occupano cariche di

rilievo nello SNADAS (cioè nel maggior sindacato che rappresenta la categoria dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi): uno è il segretario nazionale e l'altro un componente della segreteria nazionale con compiti « specifici » di rappresentanza della categoria in seno al consiglio di amministrazione che ha deliberato le nomine.

Per sapere se sia vero che i due predetti funzionari sindacali, che — si dice — siano particolarmente legati al sottobosco politico dei ministri in carica, siano stati promossi senza neppure procedere alla comparazione dei titoli posseduti dai 145 candidati e alla compilazione delle relative tabelle di scrutinio.

(4-15883)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nell'adunanza del 30 dicembre 1970, ha designato sei viceprovveditori agli studi per la promozione alla qualifica di provveditore agli studi di seconda classe. Tali designazioni sono state effettuate in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Infatti le promozioni per merito comparativo vengono conferite in base alla valutazione dei titoli degli impiegati scrutinabili, indipendentemente dal posto da essi occupato nel ruolo di anzianità. E a norma dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'anzianità di qualifica e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito.

Effettivamente tra i designati per la promozione vi sono due funzionari facenti parte di una organizzazione sindacale autonoma. Come risulta dal verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione relativo alla designazione di che trattasi non vi è stato dissenso dei rappresentanti sindacali facenti parte di tale organo.

Il Ministro: MISASI.

MILIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi politici ed economici che hanno portato allo aumento del prezzo dei viaggi sulle linee aeree della Sardegna della società ATI, aumenti di notevole entità che incidono in modo concreto sulla economia dei sardi, e che costituiscono inoltre una manifesta illogicità con il principio del contenimento dei prezzi più volte affermato dal Governo e sino ad oggi mai fatto rispettare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

L'interrogante chiede inoltre di sapere come e perché sia stato consentito alla detta ATI di imporre la cosiddetta « prenotazione » obbligatoria che si risolve in un ulteriore aumento di lire mille del costo del viaggio.

Detta « prenotazione obbligatoria » è immorale e assurda ed è istituita solo a favore della società aerea e non già dei viaggiatori, in quanto essa, al massimo, potrebbe trovare giustificazione solo e qualora il passeggero voglia essere sicuro di trovare un posto quando si presenterà alla partenza.

Detta « obbligatorietà della prenotazione » si identifica pertanto soltanto in un ulteriore « obbligatorio » aumento di lire mille di ciascun viaggio ed è strano che le autorità competenti non abbiano avvertito il grave malumore che ciò ha generato e le ripercussioni negative che cagionerà alla Sardegna nel campo dell'economia e del turismo.

Col passaggio del servizio aereo dall'Alitalia all'ATI, i prezzi furono notevolmente aumentati nel 1970 per cui a distanza di meno di dieci mesi siffatte nuove maggiorate tariffe non possono trovare giustificazione in nessun motivo anche in considerazione del fatto che la Sardegna è un'isola e questa sua posizione geografica di isolamento naturale dovrebbe semmai portare ad imporre proprio delle tariffe di viaggio inferiori a quelle applicate nel resto della penisola, perché solo con siffatta politica di un « prezzo » del viaggio più favorevole potrebbe — di fatto — spezzarsi il suo isolamento e favorirsi il suo sviluppo in tutti i settori.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro intenda intervenire perché, quanto sopra lamentato, abbia ad essere revocato con la massima urgenza. (4-17027)

RISPOSTA. — Nel giugno 1970, in conseguenza della riduzione numerica delle tariffe aeree da 60 circa a 13, si resero necessari alcuni ritocchi marginali alle tariffe stesse che comportarono in tali casi un lieve aumento, in altri casi una riduzione.

Non vi furono però sperequazioni notevoli fra le nuove classi di tariffe e le precedenti, per cui si può ora affermare che la recentissima revisione tariffaria si è in effetti verificata dopo che le tariffe nazionali, malgrado la costante e generale lievitazione dei costi, erano rimaste dal 1965 pressoché invariate.

Prescindendo dagli aumenti concernenti lavori e forniture varie, ivi comprese quelle degli stessi aerei acquistati all'estero, la maggior incidenza di aumento si è avuta, come

è noto, nelle spese di personale, alle cui rivendicazioni le compagnie non hanno inteso sottrarsi.

Si ritiene comunque di dovere evidenziare come l'aumento delle tariffe aeree nazionali sia avvenuto solo nel momento in cui si è constatato che gli oneri derivanti dalla maggiorazione dei costi si erano fatti ormai obiettivamente insostenibili per i bilanci delle compagnie stesse.

Si è inteso consentire, in tal modo, un miglioramento della gestione delle imprese concessionarie e, nello stesso tempo, diminuire l'onere a carico dello Stato, tenuto dalla vigente legislazione a ripianare il *deficit* di esercizio di dette aziende.

Per le considerazioni su esposte non è possibile revocare gli aumenti tariffari già in atto e validi per l'intero territorio nazionale. Inoltre eventuali differenziazioni tariffarie per singole tratte non risulterebbero tecnicamente possibili senza coinvolgere l'intera struttura tariffaria nazionale.

Per quanto riguarda la prenotazione si fa presente che non risulta sia divenuta praticamente obbligatoria, in quanto chi non prenota ha sempre la possibilità di trovare posto a bordo.

Infatti la percentuale media di occupazione degli aerei non è sulle linee nazionali tale da assorbire l'intera disponibilità di posti messi a disposizione dei passeggeri, per cui, tranne casi eccezionali, vi sarà sempre un notevole margine per chi, non avendo un particolare interesse a prenotarsi, intende viaggiare con tariffa senza diritto a prenotazione, soggetta a disponibilità di posti.

L'anzidetto margine o disponibilità tenderà indubbiamente ad aumentare in conseguenza della entrata in servizio, nelle linee nazionali, di aerei sempre più capaci.

Il Ministro: VIGLIANESI.

MONACO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponda averità la notizia riportata da organi di stampa straniera, e non smentita, secondo la quale il Governo italiano avrebbe deciso di spendere quattro miliardi e mezzo per acquistare all'estero un sistema di velivoli ricognitori non pilotati (*drones*) del tipo AN/USD/501 (CR-D9), a danno dell'industria costruttrice italiana specializzata nel settore (METEOR di Trieste - Ronchi), che sta mettendo a punto il « Gufo », sistema dalle caratteristiche operative eccezionali che consentono di coprire tutte le attuali esigenze

strategiche e il cui prezzo è competitivo rispetto a quello di sistemi stranieri dalle caratteristiche nettamente inferiori.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se sia vero che sono già stati spesi 80 milioni per la valutazione dell'anzidetto sistema di costruzione estera e infine quali siano i motivi della preferenza data all'industria straniera, mentre quella italiana avrebbe potuto offrire a minor prezzo apparecchi perfettamente e forse meglio rispondenti alle necessità tattiche e strategiche della nostra aeronautica militare.

(4-16019)

RISPOSTA. — È in progetto l'approvvigionamento, per le esigenze dell'esercito, di due sistemi *drones*, di origine canadese, realizzati secondo un programma NATO cui l'Italia partecipa.

All'approvvigionamento, condizionato allo esito positivo delle prove sperimentali, si procederà mediante co-produzione italo-canadese, con una quota riservata all'Italia del 45 per cento destinata alla società METEOR di Trieste.

Quanto al sistema « Gufo » dell'anzidetta società, che potrebbe risultare integrativo del primo, gli organi tecnico-militari sono orientati a procedere ad una valutazione tecnica per accertarne le prestazioni.

Il Ministro: TANASSI.

MONASTERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, nelle grandi linee, il piano, di cui ha dato notizia la stampa, per l'istituzione in provincia di Brindisi di otto nuove scuole materne statali e l'ampliamento di scuole esistenti, e per conoscere

numero, ubicazione e caratteristiche delle scuole materne attualmente in funzione.

(4-16330)

RISPOSTA. — Da parte del provveditore agli studi di Brindisi sono state a suo tempo inviate le domande di 14 comuni della provincia intese ad ottenere l'istituzione di nuove sezioni di scuola materna.

In relazione a tali richieste è stata autorizzata l'istituzione di 16 nuove sezioni di scuola materna (otto scuole materne) in Brindisi: viale Commenda; Cellino San Marco-capoluogo; Fasano - rione San Pietro; Latiano — via San Rosario; Ostuni - rione antico; San Pietro Vernotico - capoluogo e Villa Castelli - capoluogo, oltre a due sezioni di scuola materna speciale in Ostuni capoluogo.

Si è disposto, inoltre, l'ampliamento delle scuole materne già esistenti in Brindisi: rione Mattonelle; Ceglie Messapico - rione Cappuccini; Cisternino - capoluogo e Torre Santa Susanna - capoluogo.

Circa i criteri seguiti nell'assegnazione delle sezioni, si è avuto riguardo all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 444, relativo alla precedenza, nell'istituzione delle scuole, alle sedi con maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

L'accoglimento delle richieste, lungi dal soddisfare tutte le aspettative, è stato necessariamente contenuto nei limiti delle modeste disponibilità finanziarie recuperate sui resti degli esercizi passati.

Si allega, ad ogni buon fine l'elenco delle scuole materne statali funzionanti nella provincia di Brindisi ivi comprese quelle di più recente istituzione.

Il Ministro: MISASI.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

PROVVEDITORATO AGLI

SCUOLE MATERNE STATALI FUNZIONANTI NELLA PROVINCIA

SEDE (con indicazione della località, capoluogo, frazione, via)	Numero delle sezioni	Numero delle insegnanti in servizio	Numero delle assistenti in servizio
Brindisi III - Minnuta, via Prolungamento Cappuccini	1	1	1
Brindisi IV - E. De Amicis, via De Muscetola, 2	1	1	1
Brindisi IV - Capoluogo, via Carlo de Marco, 13	3	4	1
Brindisi IV - Villaggio Montecatini	2	2	1
Brindisi V - Capoluogo, via A. Grandi, istituto magistrale	3	2	1
Brindisi VIII - Paradiso CEP, via Torretto	3	4	1
Ceglie Messapico - Capoluogo, piazza della Repubblica	2	2	1
Cellino San Marco, via Garibaldi, 57	2	2	1
Cisternino - Capoluogo, via Cappuccini	3	4	1
Erchie - Capoluogo, via Principe di Napoli	1	1	1
Fasano II - Capoluogo, via dei Trulli	3	4	1
Fasano I - Capoluogo, via Goito	2	2	1
Fasano II - Capoluogo, rione Barsento, via Cairoli, 43	2	2	1
Francavilla Fontana II - Base via provinciale per Ceglie Messapico	1	1	1
Francavilla Fontana III - Rione Peraro, via D'Annunzio	3	4	1
Iatiano - Capoluogo, via Garibaldi	2	2	1
Mesagne II - Capoluogo, via Torre Santa Susanna	2	2	1
Oria II - Capoluogo, piazza Mario Pagano	3	4	1
Ostuni II - Capoluogo, via Domenico Anglani, 40	3	4	1
Ostuni II - Capoluogo, rione Antico, via Francesco Campana, 13	1	1	1
Ostuni III - Capoluogo, Reparto spastici presso istituto la Nostra Famiglia	2	2	1
San Pietro Vernotico - Capoluogo, via San Pietro, 5-6	3	4	1
San Pietro Vernotico II - Capoluogo, via Brindisi, 154-156	2	1	1
San Vito dei Normanni II - Capoluogo, rione Castello	3	4	1
Torre Santa Susanna - Capoluogo, via Mesagne	2	2	1
Villa Castelli - Capoluogo, piazza Ostilio	2	2	1

(1) La scuola dispone di arredamento di fortuna.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

STUDI DI BRINDISI

DI BRINDISI ALLA DATA DEL 28 FEBBRAIO 1971.

Numero dei bambini iscritti	Numero dei bambini frequentanti	Numero dei bambini che fruiscono del trasporto gratuito	Numero dei bambini che fruiscono della refezione	La scuola dispone dell'arredamento ? (sì o no)	La scuola dispone di sussidi didattici e di materiali di esercitazione ? (sì o no)
30	26	—	26	sì	sì
30	30	—	30	sì	sì
90	90	—	60	sì	sì
60	35-40	—	—	sì	sì
79	69	—	—	(1) no	no
102	102	—	102	sì	sì
50	48	—	47	sì per una sezione	una sezione
60	60	—	—	(1) no	no
74	74	—	74	sì per una sezione	sussidi no mat. esercitazione sì
30	30	—	30	sì	sì
90	90	—	90	sì	sussidi no mat. esercitazione sì
35	35	—	35	(1) no	no
60	60	—	60	sì	sì
29	29	—	29	sì	sì
90	90	—	90	sì	sì
45	32	—	—	(1) no	no
62	59	—	62	sì	sì
90	89	—	89	sì	sì
90	90	—	90	sì	sì
25	25	—	—	(1) no	no
14	14	—	—	(1) no	no
90	90	—	90	sì	sì
65	59	—	59	(1) no	no
91	91	—	91	sì	sì
60	60	—	60	sì per una sezione	sì per una sezione
60	60	—	60	(1) no	no

MORVIDI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere se, tenuto conto della asserita indisponibilità delle caserme di viale Giulio Cesare (la Manara e la Nazario Sauro per il tribunale civile di Roma perché occupate al disbrigo delle pratiche relative alle pensioni di guerra, ritengano necessario spostare il disbrigo di dette pratiche indubbiamente urgenti e troppo affannosamente precedenti, nel territorio militare della Cecchignola dove circa diecimila metri quadrati di terreno sono stati messi a disposizione fin dal 1954, con procedimento arbitrario, del vicariato di Roma il quale vi ha costruito locali dove è capienza più che sufficiente per ospitare — ospiti in casa propria — quegli uffici dipendenti dal Ministero della difesa adibiti al disbrigo delle pratiche delle pensioni di guerra e in modo da poter mettere a disposizione del tribunale civile di Roma le due caserme suddette di viale Giulio Cesare. Si potrà così anche oggi ripetere *cedant armae togae*. E sarà bene. (4-12407)

RISPOSTA. — Si è ora in grado di rispondere con completezza alla interrogazione informando, anzitutto, che dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di piazza Cavour è stato, tra l'altro, provveduto al trasferimento del tribunale civile nei locali messi a disposizione dal Ministero della difesa in viale Giulio Cesare.

In merito, poi, al richiamo fatto nell'ultima parte della interrogazione, al compendio immobiliare costruito alla Cecchignola a cura del vicariato di Roma, il predetto dicastero della difesa ha fatto presente che la relativa area venne dismessa dall'autorità militare fin dal 1954 e che, a cura del Ministero delle finanze, sono in corso gli adempimenti formali per la definitiva cessione al vicariato stesso dell'area in questione.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: PELLICANI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia esatto che nella seduta del 30 dicembre 1970, il consiglio di amministrazione ha proceduto alla designazione di sei nuovi provveditori, senza neanche procedere, né alla comparazione dei titoli posseduti dai 145 candidati, né alla compilazione delle relative tabelle di scrutinio.

Per sapere se sia esatto che i sei nominati erano collocati rispettivamente al sesto, al

venticinquesimo, al quarantesimo, al settantesimo, al centosettesimo e centoundicesimo posto nella graduatoria.

Se sia esatto che i sei nuovi provveditori sono particolarmente legati al sottobosco politico di ministri in carica. (4-15687)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione di questo Ministero, nell'adunanza del 30 dicembre 1970, ha designato sei viceprovveditori agli studi per la promozione alla qualifica di provveditore agli studi di seconda classe. Tali designazioni sono state effettuate in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Infatti le promozioni per merito comparativo vengono conferite in base alla valutazione dei titoli degli impiegati scrutinabili, indipendentemente dal posto da essi occupato nel ruolo di anzianità. E a norma dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'anzianità di qualifica e l'anzianità di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parità di merito.

Effettivamente tra i designati per la promozione vi sono due funzionari facenti parte di una organizzazione sindacale autonoma. Come risulta dal verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione relativo alla designazione di che trattasi non vi è stato dissenso dei rappresentanti sindacali facenti parte di tale organo.

Il Ministro: MISASI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se ritenga di dare direttive alla FIEG — Federazione italiana editori giornali — intese ad aumentare i posti di rivendita di giornali alla periferia di Firenze, nelle zone di Peretola, Brozzi e Quaracchi.

L'interrogante fa presente che i due soli chioschi di rivendita esistenti, distribuiti in una zona di sempre più rapido sviluppo edilizio ed industriale, non rispecchiano più la situazione di quando le predette zone erano senza strade e comuni autonomi.

Si chiede altresì di conoscere se risponda al vero il fatto che i due predetti chioschi esistenti nella zona sono stati assegnati a rivenditori appoggiati dal partito comunista.

(4-16875)

RISPOSTA. — La vendita dei giornali è disciplinata da un accordo stipulato fra editori e giornalisti in base al quale apposite commis-

sioni, costituite dai rappresentanti delle due categorie, stabiliscono, per ogni comune, il numero delle edicole rispondente - a loro giudizio - ai bisogni del mercato.

Poiché le commissioni anzidette derivano da accordi di natura privatistica, al di fuori di ogni controllo o intervento della pubblica amministrazione, manca la possibilità di dare le direttive richieste né, tanto meno, influenzare la scelta degli assegnatari.

Il Ministro: GAVA.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale sia il reddito dichiarato dal signor Attilio d'Onofrio, direttore generale dell'Italnoleggio, il quale, come pubblicano i giornali, percepisce una paga di circa lire 15 milioni annui ed in più beneficia:

a) di 1.230.000 lire annue per diarie;

b) di una indennità macchina di lire 840 mila;

c) di un aumento in sede nazionale al contratto dirigenti di lire 546 mila;

d) del compenso quale sindaco dello ENPALS.

Il d'Onofrio ha altresì usufruito di uno scatto dell'accantonamento per l'anzianità di circa 40 milioni essendo assunto dall'Italnoleggio in base ad una anzianità convenzionale la quale gli ha fruttato un profitto di circa 35 milioni. (4-18213)

RISPOSTA. — La posizione reddituale del signor Attilio d'Onofrio è assiduamente seguita dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'applicazione delle leggi d'imposta, con riferimento sia alla dichiarazione unica presentata in ciascun anno dal contribuente, sia alla denuncia cui, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, sono tenuti gli enti presso i quali il predetto ha svolto un'attività produttiva di reddito.

A tale ultimo fine risulta che l'ENPALS, per i compensi corrispondenti al d'Onofrio negli anni dal 1967 al 1970 in relazione alle cariche sociali da questi ricoperte in seno all'ente, ha puntualmente operato e versate le ritenute d'acconto, così come del resto ha fatto la Italnoleggio cinematografico società per azioni, negli anni 1967, 1968 e 1969 per i gettoni di presenza spettanti al contribuente in questione in rapporto alle cariche sociali assolate presso la società medesima.

Risulta altresì che la Italnoleggio nel periodo anzidetto ha regolarmente operato le ritenute di ricchezza mobile di categoria C/2

e di acconto per la complementare sugli stipendi corrisposti al d'Onofrio nella misura annua di lire 9.848.000 per il 1967, di lire 14.973.000 per il 1968 e di lire 14.678.000 per il 1969.

Nessun anticipo figura invece percepito dal contribuente per indennità di liquidazione maturata in relazione al servizio prestato presso la società per azioni Cinecittà: notizie in proposito riferiscono che tale indennità, per un ammontare di circa 13 milioni di lire, è stata versata direttamente nelle Casse della Italnoleggio cinematografico all'inizio del nuovo rapporto di lavoro.

Comunque, il fatto che il d'Onofrio con la anzianità pregressa abbia acquisito il diritto ad una elevata indennità di licenziamento non comporta alcun pregiudizio agli effetti fiscali. Nel momento, infatti, in cui l'interessato percepirà la suddetta indennità, questa sarà assoggettata a tassazione per l'intero ammontare.

Quanto alla dichiarazione unica prodotta negli anni 1967 e successivi ai fini dell'assolvimento del tributo complementare, si fa presente infine che, a fronte di un reddito complessivo netto dichiarato di lire 3.136.000 per il 1967 e di lire 4.443.000 per il 1968, il locale ufficio distrettuale ha accertato l'esistenza di un reddito più che doppio in ciascun periodo d'imposta, non accettato però dal contribuente, che a tal fine ha proposto due separati ricorsi nella competente sede contenziosa.

Sono invece tuttora in corso di esame le dichiarazioni degli anni 1969, 1970 e 1971, nelle quali figurano indicati redditi per un importo di poco superiore a dieci milioni di lire in ciascun anno.

Il Ministro: PRETI.

NICOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere in base a quali criteri, nel nuovo orario ferroviario in vigore dal 3 maggio 1971, sia stato soppresso il treno diretto 530 in partenza dalla stazione di Roma-Termini alle ore 17,50, che consentiva ai viaggiatori di utilizzare la coincidenza ad Orte con il treno accelerato 276 per Terni e quindi di arrivare in questa città alle ore 19,25, con un impiego di tempo complessivo da Roma a Terni di ore 1,31.

Tenuto conto che, attualmente, dalle ore 16,42 (treno 974) alle ore 19,10 (treno 976) non vi sono altri treni da Roma per Terni, e che il treno accelerato 2136 in partenza dalla stazione Tiburtina di Roma alle ore 17,07 consente la coincidenza con il treno 276 ad Orte con

arrivo a Terni alle ore 19,30 con un impiego di tempo di ore 2 e minuti 37, al posto delle ore 1 e minuti trentuno prima necessari, l'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno intervenire presso l'azienda delle ferrovie dello Stato affinché assuma le decisioni necessarie per evitare a centinaia di persone, impiegati, operai e studenti residenti a Terni, il disagio ad essi derivante per i succitati spostamenti di orario, che impongono un'ora di viaggio in più, spostando a dopo le ore 17 la partenza del treno 974 attualmente in partenza alle 16,42, o istituendo un treno locale che si sostituisca al servizio prestato fino al 22 maggio 1971 dal treno 530 il quale, in coincidenza con il treno 276, consentiva di raggiungere Terni da Roma in un'ora e mezzo circa, e cioè dalle 17,54 alle 19,25.

L'interrogante chiede di sapere altresì se le esigenze di cui sopra potranno comunque essere tenute presenti in occasione della istituzione del prossimo orario ferroviario.

(4-18019)

RISPOSTA. — Si fa anzitutto presente che con l'orario in vigore dal 23 maggio 1971 il treno diretto 530 non è stato soppresso bensì ne è stata posticipata (dalle ore 17,54 alle 18,20) la partenza da Roma Termini in dipendenza dell'acceleramento di percorrenza reossi possibile anche mercè la soppressione di alcune fermate intermedie.

In concomitanza si è disposto che la partenza da Orte dell'AT 276 per Terni resti subordinata all'arrivo ad Orte del predetto 530 in modo che sia in ogni caso assicurata ai lavoratori pendolari (che nel pomeriggio rientrano da Roma a Terni) la possibilità di continuare a servirsi di detti treni (530 e 276) per il loro viaggio di ritorno.

Il Ministro: VIGLIANESI.

ORILIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se gli risulti che il cavaliere del lavoro Ferdinando Alicò è stato denunciato dalla procura della Repubblica di Palermo per truffa aggravata e continuata e per interessi privati in atti di ufficio in danno del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, del quale riveste la carica di vicepresidente, e, se ritenga compatibile la permanenza di questi nell'alto incarico. (4-18177)

RISPOSTA. — Sono già stati interessati i competenti uffici di questo Ministero, per la

necessaria disamina delle questioni in essa contenute.

Si assicura l'interrogante che, appena in possesso degli indispensabili e definitivi elementi, non si mancherà di dare immediato riscontro all'interrogazione medesima.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

PIGNI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere se vogliono disporre un'inchiesta amministrativa e giudiziaria attorno al mortale episodio avvenuto in provincia di Como tra la notte di sabato 3 e domenica 4 aprile 1971.

Nella notte, verso le 22,30, in prossimità del valico pedonale Santa Margherita, nel comune di Bizzarrone, i militari della finanza della sesta legione, sorpreso un gruppo di giovani intenti a caricare su una macchina delle sigarette di contrabbando, già portate in territorio italiano dalla vicina Svizzera, esplosevano contro di essi colpi d'arma da fuoco uno dei quali raggiungeva mortalmente il giovane ventiseienne Federico Zoia, residente a Sondrio, che colpito al capo decedeva poi al policlinico di Milano.

Secondo la versione del comando della guardia di finanza, in contrasto con le notizie raccolte in zona, i colpi sarebbero partiti « accidentalmente » dalle armi dei finanzieri.

Se ritengano di dover intervenire nell'ambito delle rispettive competenze per evitare il ripetersi di tali sanguinosi fatti, purtroppo ormai periodici, in un paese ove la pena di morte è stata abolita e perché, nella doverosa azione anticontrabbando, si diano precise disposizioni di evitare l'uso delle armi, se non in caso di clamorose esigenze di legittima difesa. (4-17297)

RISPOSTA. — Il mortale episodio segnalato è effettivamente dovuto a circostanze fortuite determinatesi nel corso di una normale operazione di repressione del contrabbando di sigarette estere in zona di confine.

Gli accertamenti all'uopo svolti hanno consentito di escludere qualsiasi volontà di colpire i contrabbandieri da parte dei militari della guardia di finanza, i quali hanno, invece, osservato nella circostanza le disposizioni che regolano l'uso delle armi alla frontiera durante i servizi di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale.

Invero, la notte del 3 aprile 1971, un gruppo di sette-otto contrabbandieri veniva sorpreso da alcuni finanzieri, presso il corpo di

guardia del valico pedonale di Santa Margherita, nell'atto di caricare su un'autovettura Fiat 125, accostata alla rete di protezione fiscale, alcune bricolle di sigarette estere introdotte in territorio nazionale.

Nell'intento di far cessare l'azione delittuosa, il più anziano dei militari, dopo aver infruttuosamente intimato l'alt a voce, esplose due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.

Vista, però, l'inutilità di tali intimidazioni, e di fronte al deciso atteggiamento dei contrabbandieri, i quali, intanto, avevano avviato il motore dell'autovettura, lo stesso militare, allo scopo di fermare i responsabili e di sequestrare la merce illegalmente introdotta, saltava dalla finestra del corpo di guardia.

Purtroppo, nella conseguente caduta, dalla pistola del militare partiva accidentalmente un colpo che feriva mortalmente il conducente dell'autovettura.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Como, immediatamente informato dell'episodio, ha disposto l'inchiesta giudiziaria di rito, che è tuttora in corso.

A prescindere dall'esito di detta inchiesta, si può comunque esser certi che l'uso delle armi da parte dei militari della guardia di finanza viene fatto nel rispetto delle disposizioni di legge che lo prevedono.

I comandi del corpo, d'altronde, consapevoli dell'estrema delicatezza di tale uso, hanno sempre svolto e svolgono una assidua e responsabile azione addestrativa e di controllo del dipendente personale.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in un concorso per cinque posti di vigile urbano, bandito dal comune di Licata (Agrigento) ed i cui esami orali si sono svolti il 2 dicembre 1970, in data antecedente alla predetta, si conoscevano i nomi dei vincitori nelle persone dei concorrenti Scerra Vincenzo e Marchione Riccardo che, effettivamente, su circa 30 concorrenti, di cui 17 ammessi agli orali, sono risultati unici vincitori del predetto concorso. L'interrogante chiede di sapere inoltre se il ministro sia a conoscenza del fatto che della commissione esaminatrice del predetto concorso abbia fatto parte il segretario comunale al comune di Licata, Conti Alfonso, nonostante lo stesso, sin dalla fine del mese di maggio 1970, si trovi in aspettativa dall'impiego per motivi di salute.

(4-15034)

RISPOSTA. — La materia attinente all'espletamento dei concorsi dei dipendenti degli enti locali della Sicilia rientra nella competenza della Regione.

Consta, tuttavia, che alla prova orale del concorso a cinque posti di vigile urbano indetto dal comune di Licata sono stati ammessi 17 candidati, dei quali solo tre hanno superato la prova e precisamente i signori Xerra Vincenzo, con punti 35/40, Marchione Riccardo, con punti 33/50 ed Ornato Antonio, con punti 30/50.

Appare poco probabile che in data anteriore allo svolgimento di detta prova (2 dicembre 1970) sia stato possibile conoscere i nomi di coloro che hanno effettivamente superato la prova anche per la considerazione che due dei cinque posti a concorso sono rimasti, in definitiva, scoperti.

In effetti, il segretario generale del comune di Licata dottor Alfonso Conti ha partecipato, nella qualità di componente la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, ai lavori della commissione stessa, pur trovandosi in aspettativa per infermità.

Al riguardo è risultato che l'amministrazione comunale di Licata non ha provveduto alla sostituzione del dottor Conti — per altro collocato a riposo dal 18 febbraio 1971 — quale componente della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, sia perché ha ritenuto che non ostasse alcun impedimento di natura giuridica alla sua presenza in commissione, sia perché al momento del collocamento in aspettativa del predetto funzionario il concorso era già in via di espletamento.

Il Ministro: RESTIVO.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere le ragioni, per le quali in atto, alla direzione della sezione motorizzazione civile trasporti in concessione di Catania non si sia provveduto alla nomina del nuovo direttore, malgrado da diverse settimane sia stato trasferito ad altra sede il precedente direttore, il che provoca grandi disagi e notevoli inconvenienti in una sede quale quella di Catania, che abbraccia quattro province e ove si svolge un cospicuo lavoro tecnico di motorizzazione, che concerne ditte costruttrici d'autocarrozzerie operanti prevalentemente nella Sicilia orientale, e determina tra l'altro notevoli carenze funzionali per la mancanza nella sede di Catania di un coordinatore diretto per cui, ad esempio per una pratica concernente la provincia di Siracusa bisogna in atto riferire a Catania, che si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

deve poi rivolgere a Palermo, che a sua volta deve interessare il Ministero a Roma.

L'interrogante chiede altresì di sapere perché l'attuale direttore compartimentale di Palermo, nell'attribuzione delle responsabilità di servizio all'ingegnere più anziano della sede di Catania, abbia ordinato a costui di firmare non per il direttore della sezione ma per il direttore compartimentale, attuando in tal modo le premesse per una soppressione di fatto della sezione, che corre il rischio di essere ridotta al ruolo di un modesto ufficio provinciale, svuotato fra l'altro di personale, che una volta trasferito non viene più sostituito come di recente è avvenuto per diversi elementi.

L'interrogante desidera infine conoscere, se ritenga il ministro interessato eliminare senza indugi una siffatta anomala situazione, che nuocerebbe moltissimo alle legittime aspirazioni ed aspettative delle popolazioni della Sicilia orientale. (4-16810)

RISPOSTA. — Con recente provvedimento è stata disposta la nomina del nuovo dirigente della sezione della MCTC di Catania.

La disposizione a suo tempo impartita dal direttore compartimentale della MCTC di Palermo all'ingegnere più anziano della sede di Catania di firmare « per il direttore compartimentale » e non « per il direttore della sezione » trovava la sua ragione in temporanee esigenze organizzative interne, che non vanno poste in relazione con alcuna modificazione dell'attuale struttura degli uffici della Sicilia.

Il Ministro: VIGLIANESI.

SANTI. — *Al Ministro della difesa e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se:

a) preso atto della preoccupante situazione di disagio in cui verranno a trovarsi le direzioni tecniche interessate al reclutamento di personale « capo tecnico » da impiegare negli stabilimenti e arsenali militari, i quali sono organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa per il supporto tecnico e logistico delle forze armate, in conseguenza del nuovo trattamento economico per esso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nei confronti del miglior trattamento riservato per l'analogo personale delle aziende di Stato;

b) ricordato che la Commissione mista di cui al secondo e terzo comma dell'arti-

colo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, aveva unanimemente definito il trattamento economico corrispondente a quello del personale capo tecnico delle altre aziende statali secondo i « principi e criteri » stabiliti, nella delega al Governo, dall'ultima parte del secondo comma dell'articolo 13 della legge stessa come sostituito dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerando che il personale interessato iniziava la sua carriera con un trattamento economico superiore a quello normalmente previsto per la carriera esecutiva, nonché in relazione alle diverse attribuzioni le quali sono nettamente differenziate da quelle del restante personale tecnico della stessa carriera come può dimostrarlo il contenuto professionale richiesto per gli esami di ammissione e di promozione, i quali corrispondono alla preparazione prevista per il conseguimento del diploma di qualificazione professionale o ex-scuole tecniche, inoltre, per la particolare collocazione professionale che inserisce il capo tecnico tra il perito tecnico industriale ed il capo operaio;

c) tenuto conto della sperequazione economica venutasi a creare da un miglior trattamento stabilito per altro personale tecnico della carriera esecutiva nell'ambito dello stesso Ministero che, pur ritenuto giusto se riferito alla carriera di appartenenza, pone gli interessati in condizioni di inferiorità e di disagio morale — intendano nell'ambito dei decreti delegati (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079), o eventuale altra iniziativa, riconoscere il trattamento economico che compete al personale capotecnico del Ministero della difesa come già stabilito all'analogo personale delle aziende di Stato, e con decorrenza economica e giuridica, anche ai fini pensionistici e di previdenza, previsto per il personale dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. (4-16589)

RISPOSTA. — Le aspirazioni del personale esecutivo tecnico della Difesa saranno considerate in sede di predisposizione dei provvedimenti da emanare entro il 30 giugno 1972 in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 28 della legge 29 ottobre 1970, n. 775.

Il Ministro della difesa: TANASSI.

SCUTARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda accogliere la richiesta avanzata dall'ammini-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1971

strazione provinciale di Potenza per la fermata dei treni rapidi e direttissimi allo scalo di Maratea, noto ed importante centro turistico del Mezzogiorno ed unico scalo della provincia di Potenza sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Roma. (4-18037)

RISPOSTA. — I treni rapidi e direttissimi della linea Tirrenica, di cui viene richiesta la fermata a Maratea, hanno la precipua funzione di assicurare relazioni celeri a lunghissimo percorso fra la Calabria, la Sicilia e le regioni dell'Italia centro-settentrionale.

Tali collegamenti, che hanno incontrato il favore del pubblico che li utilizza sulle lunghe distanze appunto per la loro elevata velocità commerciale, debbono necessariamente osservare un limitato, e non aumentabile, numero di fermate intermedie.

Per cui non è dato di accogliere la proposta dell'interrogante, tenuto anche conto che, altrimenti, un simile provvedimento dovrebbe, a breve termine e per ovvie ragioni di equità, essere esteso ad altre non meno importanti località della linea stessa, col risultato definitivo di alterare profondamente le caratteristiche dei treni in questione.

Non può, infine, essere trascurato il fatto che la stazione di Maratea già oggi trovasi in condizioni di favore poiché vi sostano numerosi treni celeri fra i quali la coppia di rapidi *R526/R563* (Peloritano) e, nel periodo estivo, le « frece » *TP* e *PT* (treno del sole) ed altre nel quadro di un'equa distribuzione delle fermate nelle località di maggiore interesse turistico.

Il Ministro: VIGLIANESI.

SERVELLO E DE MARZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti immediati intenda assumere per evitare che la situazione dei profughi della Libia divenga sempre più drammatica, e ciò per le seguenti circostanze:

1) le prefetture hanno notificato ai profughi ospitati in alberghi e in pensioni che l'autorità non garantisce ulteriormente il pagamento delle rette giornaliere. In particolare, il prefetto di Caserta avrebbe fatto sloggiare dall'albergo Mediterraneo di Capua venti profughi, impossibilitati, per altro, a entrare nei centri di raccolta già occupati oltre i limiti di capienza;

2) spesso la concessione del sussidio straordinario viene ritardata, comprometten-

do ogni tentativo di reinserimento nella vita sociale. In taluni casi di decesso di profughi, i familiari hanno invano richiesto dalla prefettura il sussidio nella quota reversibile. Anche le procedure per il primo sussidio hanno fatto registrare a Tripoli una colpevole insipienza da parte delle nostre autorità fino al punto che il console Marchetti è stato allontanato il 10 agosto per le legittime reazioni della nostra esasperata comunità, la quale non riusciva neppure ad ottenere i documenti di uscita;

3) grave malcontento si è diffuso tra i profughi per le difficoltà frapposte dalla società Tirrenia nell'imbarco delle macchine tanto da costringere molti a versare 35 sterline per ottenere questo servizio. Inoltre una situazione di caos si è determinata al porto di Napoli per la custodia e per la consegna di masserizie e di vetture, con conseguenti furti e profitti di spregiati speculatori che costringono i rimpatriati a sacrificare gli ultimi risparmi per ottenere il proprio bagaglio.

(4-13853)

RISPOSTA. — La legge 19 ottobre 1970, n. 744, di conversione del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 26 ottobre 1970, n. 272, edizione straordinaria, prevede all'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, che ai profughi ed ai connazionali rimpatriati è consentita l'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni per la durata massima di 30 giorni, al termine dei quali spetta loro la liquidazione dell'indennità di sistemazione di lire 500 mila *pro capite*. In via eccezionale è consentito un ulteriore periodo di ospitalità gratuita di 15 giorni per coloro che non hanno potuto trovare una sistemazione autonoma entro i 30 giorni prescritti.

Il tassativo assunto della legge non consente, quindi, alcun limite discrezionale e le prefetture del luogo di ospitalità degli assistiti debbono provvedere alla liquidazione dell'indennità di sistemazione ed al contemporaneo pagamento delle spese di soggiorno al gestore dell'albergo o pensione alla scadenza degli anzidetti termini, non potendo in alcun modo essere giustificata presso i competenti organi di controllo una spesa afferente a periodi maggiori.

Circa l'asserito ritardo che « spesso » si verificherebbe nel pagamento dell'indennità di sistemazione, si osserva che il lamentato inconveniente può verificarsi, per altro assai raramente, ogni qual volta è necessario ac-

quisire elementi utili in presenza di casi ambigui, per premunirsi contro possibili duplicati di liquidazione. Può accadere, infatti, che gli interessati siano sprovvisti, per vari motivi, dell'attestato consolare: titolo indispensabile per poter fruire dei benefici previsti dalla succitata legge.

Nella grande maggioranza dei casi le operazioni si sono svolte e si svolgono sollecitamente e questo Ministero non ha mancato di rinnovare a tal fine, anche per le vie brevi, le più vive raccomandazioni agli uffici competenti.

Deve rilevarsi, poi, che la concessione dell'indennità di sistemazione ha lo scopo di agevolare il rapido ed autonomo inserimento dei connazionali rimpatriati nel contesto economico-produttivo del paese: essa ha, quindi, carattere personale e non è trasferibile o reversibile in caso di decesso avvenuto prima della riscossione.

Nondimeno, questa Amministrazione, tutte le volte che ne è stata interessata, ha erogato sussidi straordinari, corrispondenti, in genere, alle spese effettivamente sostenute dai familiari in circostanze così dolorose.

Si aggiunge, infine, che è stato presentato un disegno di legge contenente norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri paesi africani (atto Camera n. 3107).

Tale disegno di legge, già approvato, come è noto, dalla Camera dei deputati, è attualmente all'esame del Senato.

Il Ministro dell'interno: RESTIVO.

SKERK, LIZZERO E SCAINI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per sapere se siano a conoscenza dei provvedimenti che la direzione delle ferrovie austriache, con sede a Vienna, spesso sta prendendo nei confronti di convogli ferroviari di merci provenienti dalla Cecoslovacchia e diretti in Italia attraverso Tarvisio.

Infatti, ultimamente, in occasioni di brevi scioperi dei nostri ferrovieri, le menzionate autorità austriache comunicarono alla direzione delle ferrovie cecoslovacche di sospendere momentaneamente l'invio di qualsiasi convoglio merci diretto in Italia. In seguito a ciò vennero bloccati al confine cecoslovacco tutti i vagoni, in gran parte carichi di legname, diretti verso il nostro paese.

È evidente che queste interferenze delle autorità austriache nei nostri confronti, e specie in quanto si riferiscono alle lotte sindacali, comportano dei gravi danni alla nostra economia.

Gli interroganti pertanto chiedono se si ritenga opportuno intervenire presso le autorità austriache per far cessare simili soprusi che, tra l'altro, violano precisi accordi internazionali inerenti i trasporti. (4-18038)

RISPOSTA. — Le recenti manifestazioni sindacali attuate dal personale ferroviario delle stazioni del tratto di linea Tarvisio-Carnia hanno avuto come conseguenza, nel settore del traffico merci, una riduzione della normale capacità di smaltimento di tale traffico attraverso il transito di confine di Tarvisio.

Infatti, durante tali manifestazioni è stato possibile scambiare con le ferrovie estere a contatto un limitato numero di treni merci rispetto a quelli previsti dai programmi di esercizio.

Nell'occasione le ferrovie dello Stato dettero perciò tempestivo avviso alle ferrovie federali austriache ed alle ferrovie della Germania federale della suddetta ridotta possibilità di smaltimento dei traffici, invitandole a disciplinare l'afflusso dei trasporti provenienti dall'estero attraverso il transito in parola.

Le ferrovie dello Stato, dal loro canto, provvidero alla necessaria disciplina del traffico in uscita dall'Italia.

Assicurato, pertanto, l'inoltro dei trasporti aventi particolare carattere d'urgenza, quali ad esempio quelli di bestiame e di derrate deperibili, le ferrovie estere, nel disporre limitazioni temporanee del traffico merci, agirono in armonia con gli accordi internazionali che consentono l'adozione di tali misure restrittive al presentarsi di circostanze che non possono essere evitate od alle quali non è possibile porre altro rimedio.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbia fondamento la notizia, ripresa anche dalla stampa, secondo la quale per sbloccare la paralisi della giustizia in Roma, scaturita dalla dichiarata inagibilità del palazzo di giustizia in piazza Cavour, si sarebbe deciso di trasferire nei locali di viale Giulio Cesare il tribunale civile; negli immobili di piazzale Clodio le sezioni penali della corte di appello e in un immobile

di via della Frezza le sezioni civili della corte di appello e la procura generale.

Tale dislocazione degli uffici giudiziari — se vera la notizia — non solo pregiudicherebbe l'amministrazione della giustizia perché porrebbe gli avvocati nella materiale impossibilità, anche per le note difficoltà del traffico, di svolgere la propria insostituibile attività, ma si tradurrebbe anche in un notevole aggravio finanziario per lo Stato, se è vero — come pare che sia vero — che il costo dei locali di via della Frezza ammonterebbe a circa 200 milioni l'anno.

Soluzione più logica e funzionale appare quella, invece, di trasferire le sezioni civili della corte di appello e la procura generale negli stessi uffici di piazzale Clodio, unitamente alle sezioni penali della corte di appello; fermo per il tribunale civile il trasferimento nelle caserme di viale Giulio Cesare.

Tale soluzione se anche potrà comprimere le esigenze di spazio e di prestigio prospettate da qualche magistrato, per quanto legittime, appare la sola, nella precaria situazione determinatasi, a fare riprendere al più presto l'attività giudiziaria e non arrecare ulteriore danno finanziario allo Stato. (4-12001)

RISPOSTA. — Si è ora in grado di rispondere alla interrogazione, fornendo un quadro completo della situazione degli uffici giudiziari di Roma, dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di piazza Cavour.

Si premette, al riguardo, che è stata realizzata una soluzione del problema transitoria, ma relativamente soddisfacente, tenuto conto delle non lievi difficoltà che si sono dovute affrontare e superare. Ed, invero, si è provveduto al trasferimento del tribunale penale e della procura della Repubblica nel terzo edificio di piazzale Clodio, costruito, appunto, per ospitare tali uffici. La procura generale presso la corte d'appello è stata provvisoriamente sistemata nello stesso edificio ed una sistemazione analoga ha trovato la corte d'appello in un altro degli edifici di piazzale Clodio, sede della pretura. Il tribunale civile è stato invece trasferito nei locali di viale Giulio Cesare, messi a disposizione, all'uopo, dal dicastero della difesa.

Alla Corte suprema di cassazione è stata destinata un'ala dello stesso palazzo di giustizia di piazza Cavour dopo le assicurazioni fornite, circa l'utilizzazione dei relativi locali, dagli organi tecnici competenti.

Infine, per quanto concerne il quarto edificio di piazzale Clodio destinato a sede del tribunale civile, l'amministrazione dei lavori pubblici, che è stata opportunamente sollecitata da questo Ministero, sta provvedendo all'indispensabile aggiornamento del progetto di costruzione.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

TANTALO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quando si provvederà alla nomina del pretore, del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario della sede di Genzano di Lucania (Potenza), che ne è priva rispettivamente dal 1966, dal 1967 e dal 1970.

La mancanza di funzionalità e di efficienza della pretura causa gravissimo disagio ai cittadini, i quali giustamente si dolgono dell'insensibilità dei pubblici poteri nei confronti di un problema così grave e sentito. (4-17773)

RISPOSTA. — L'unico posto di pretore nella pianta organica alla pretura di Genzano di Lucania divenne vacante col trasferimento al tribunale di Sala Consilina del titolare dottor Mario Favalli.

Il Consiglio superiore della magistratura, in considerazione della situazione di carenza numerica del personale della magistratura e considerando che l'ufficio di pretura in questione è di ormai limitato lavoro (indice di lavoro 0,17), incluse l'ufficio medesimo nello elenco delle sedi da lasciare temporaneamente vacanti, elenco approvato nella seduta del 20 novembre 1969.

Si aggiunge che, attualmente, il funzionamento della pretura è assicurato, sia dal vice pretore onorario dottor Giuseppe Lanubila, sia dal dottor Oronzo De Pascalis, pretore di Acerenza, applicatovi per due giorni settimanali dal presidente della corte di appello di Potenza.

Quanto al restante personale, la pianta organica di detta pretura prevede un solo posto di cancelliere. La vacanza di tale posto è stata già pubblicata sul *Bollettino ufficiale* di questo Ministero, ai fini della copertura del posto in questione.

Non è stato possibile, finora, coprire il posto, pure vacante, di ufficiale giudiziario, per mancanza di aspiranti. Il predetto posto è stato, per altro, nuovamente messo a concorso mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* e, nel caso in cui neanche questa volta vi fossero aspiranti si provvederà alla assegnazione

di ufficio di ufficiale giudiziario di nuova nomina dopo l'espletamento del relativo concorso.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI

TRIPODI ANTONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che lo inducono a dare alla Suprema Corte di cassazione una precaria sistemazione in piazzale Caravaggio, escludendo le altre più congrue soluzioni prospettate anche dall'ordine forense di Roma.

L'interrogante osserva che l'edificio di piazzale Caravaggio, oltre ad essere eccessivamente decentrato, con gravissimo disagio per i magistrati, avvocati, funzionari e ausiliari, comporta un onere locativo di circa mezzo miliardo ogni anno, peso che si protrarrà nel tempo poiché l'ente che ne è proprietario esige la stipulazione di una locazione almeno novennale. (4-12335)

RISPOSTA. — Le soluzioni prospettate nella interrogazione, relative alla sistemazione della Corte di cassazione dopo la dichiarazione di inagibilità del palazzo di giustizia di piazza Cavour, appaiono ora superate, con generale soddisfazione, della sopravvenuta destinazione alla Corte stessa di un'ala del medesimo palazzo di giustizia, previa assicurazioni fornite circa l'utilizzazione dei relativi locali, degli organi tecnici competenti.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

TRIPODI ANTONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim di grazia e giustizia.* — Per sapere se intenda prendere in urgente e attento esame la situazione venutasi a creare, in sede di riassetto delle carriere, in danno di quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie entrati in carriera dopo aver sostenuto regolare esame di concorso in base a titoli di studio della scuola media superiore. Essi dovrebbero ora sostenere un ulteriore esame per accedere alla carriera direttiva ordinaria, mentre gli ex aiutanti di cancelleria (alcuni dei quali muniti di sola licenza elementare o di licenza della scuola media inferiore) sono stati inquadrati indiscriminatamente nel ruolo direttivo, con la possibilità di accedere ai più alti gradi e con rilevante vantaggio economico.

L'interrogante chiede se il ministro di grazia e giustizia ravvisi l'opportunità e l'urgen-

za di ovviare a tale sperequazione disponendo che i funzionari di cancelleria e segreteria entrati in carriera con regolare concorso, ed entro il mese di giugno 1970, siano automaticamente e subito inquadrati nei ruoli della carriera direttiva senza necessità di sottoporli ad altro esame, fermo restando che, per quanti sono entrati o entreranno successivamente a tale data, si provvederà con l'ordinamento consequenziale ai decreti presidenziali 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079. (4-17869)

RISPOSTA. — Il ruolo degli aiutanti di cancelleria fu istituito con regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935. Comprende 1202 posti, divisi in cinque gradi. Il relativo personale faceva parte dell'ordine giudiziario, apparteneva al gruppo C dei funzionari dello Stato ed aveva la funzione di coadiuvare i funzionari di cancelleria e segreteria del gruppo B, nonché di fare le veci di questi ultimi quando esigenze di servizio lo richiedessero (articolo 1). Specialmente in considerazione dell'abituale espletamento delle centrate funzioni vicarie, la legge 24 dicembre 1949, n. 983, sopprime il ruolo degli aiutanti (articolo 1), regolando il passaggio del relativo personale nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (articoli da 2 a 6).

Fu, tra l'altro, stabilito che gli aiutanti, di qualsiasi grado, non in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, poi prorogato di ulteriori cinque anni con legge 20 dicembre 1954, n. 1221, potessero fare istanza per ottenere la assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) (articolo 6). L'assunzione avvenne nelle qualifiche della carriera dei cancellieri e segretari giudiziari generalmente corrispondenti ai gradi della carriera di provenienza. Così, gli aiutanti provenienti dal grado 9°/C furono assunti con la qualifica di primi cancellieri o primi segretari (grado 9°/B); quelli provenienti dal grado 10°/C furono assunti con la qualifica di cancellieri o segretari di prima classe (grado 9°/C). Nella qualifica iniziale di cancelliere o segretario di seconda classe (grado 11°/B) furono assunti gli aiutanti provenienti dai primi tre gradi della soppressa carriera, l'11°/C, il 12° ed il 13°/C (articolo 3).

Istituita con la legge 23 ottobre 1960, numero 11960, la carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (arti-

coli 1 e 2), venne in essa inquadrato il personale avente qualifiche non inferiori a quella di cancellerie capo di terza classe (ex grado 8°/B) (articolo 166) e, perciò, superiori a quelle nelle quali erano stati assunti gli aiutanti. L'inquadramento fu disposto, caso per caso, previo giudizio favorevole di una speciale commissione, preceduto dal parere della competente commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari, e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari (articolo 166).

Pertanto, non si è mai verificato « l'indiscriminato inquadramento degli ex aiutanti nel ruolo direttivo » del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, segnalato nella interrogazione, ma a norma del citato articolo 166 della legge del 1960, nel detto ruolo furono inquadrati soltanto i cancellieri e segretari giudiziari di grado non inferiore allo VIII ed a nulla può rilevare la circostanza che alcuni tra essi fossero pervenuti nei gradi inferiori (9°, 10° ed 11°) a seguito di passaggio di carriera degli aiutanti, in base alla citata legge n. 983 del 1949.

Per quanto attiene infine ai suggerimenti contenuti nell'ultima parte della interrogazione sulle modifiche da apportare alle modalità per l'accesso dei cancellieri e segretari giudiziari del « troncone di concetto » alla carriera direttiva, si rileva anzitutto che la questione riveste carattere generale essendo le relative norme disposte legislativamente per tutte le carriere speciali dello Stato ai sensi dell'articolo 147 comma undicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Comunque, qualsiasi iniziativa intesa ad immutare dette norme per i cancellieri e segretari giudiziari, sarebbe, allo stato, impossibile, trattandosi di problema che dovrà essere risolto con il decreto delegato che sarà emanato in seguito all'analisi globale del livello delle funzioni, in attuazione di quanto disposto dalla legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione, relativamente alle carriere speciali.

Il Sottosegretario di Stato: PELLICANI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui i consorzi di bonifica raggruppati di Reggio Calabria, non hanno ancora provveduto alla costruzione degli impianti di irrigazione per la

utilizzazione delle acque dei torrenti Zerapoto e Torbido al fine di garantire la trasformazione di circa 300 ettari di terreno sul quale vivono centinaia di contadini.

Detta opera viene da anni richiesta e sollecitata dai contadini attraverso petizioni e lotte democratiche ma a tutt'ora gli organi competenti si sono limitati a fare delle promesse, che si sono risolte in aperto inganno nei confronti dei lavoratori e di sostegno dei grossi terrieri, che egemonizzano i consorzi di bonifica.

Al fine di realizzare un'opera di interesse sociale ed economico, scongiurando un ulteriore impoverimento delle famiglie contadine, gli interroganti chiedono di sapere se ritengano opportuno e con urgenza predisporre le necessarie misure per il finanziamento del progetto per realizzare immediatamente le opere. (4-17415)

RISPOSTA. — La realizzazione degli impianti irrigui interessanti i comuni di Grottera e Mammola è prevista nel quadro dei finanziamenti della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per i quali il consorzio di bonifica di Caulonia ha in corso la progettazione.

Si comunica inoltre che in un primo tempo l'irrigazione avverrà con l'utilizzo delle acque del Torbido per poi impiegare le acque del Lardo accumulate in apposito invaso per il quale sono in corso gli adempimenti per la progettazione esecutiva.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

TUCCARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio che colpirà i lavoratori pendolari della fascia Messina-Taormina, che devono raggiungere il loro posto di lavoro a Catania, con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, il quale dispone che il treno locale Messina-Catania A-101 parta da Messina con grande anticipo e sosti poi a Taormina per oltre un'ora.

Per sapere se ritenga giusto, accogliendo la petizione già avanzata alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, disporre per un ritocco dell'orario che fissi la partenza del treno da Messina verso le ore 5. (4-17932)

RISPOSTA. — Le modifiche introdotte al preesistente orario del treno locale A-101, ed in particolare l'anticipo della partenza da Messina, si sono rese necessarie per regolariz-

zare l'andamento e per assicurarne l'arrivo in orario a Catania, venendo con ciò ad eliminare le cause delle precedenti lamentele da parte dell'utenza.

Per venire tuttavia incontro a quanto testè segnalato, il compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo, riesaminato il problema, ha stabilito di introdurre, con decorrenza dal 7 giugno 1971, talune varianti che in sostanza concernono: la partenza dell'*A-101* da Messina alle ore 4,50 (anziché alle 4,16) ed il suo proseguimento da Taormina per Catania come *A-103* con orario invariato.

Sicché, in definitiva, tale ultima soluzione dovrebbe essere di comune soddisfazione.

Il Ministro: VIGLIANESI.

TURCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la notizia apparsa su un periodico mensile del febbraio 1971, edito in Roma, secondo la quale la commissione tecnica del Ministero della difesa, preposta alla scelta del materiale carrista, avrebbe emesso il parere — dopo l'annuncio dato dal ministro della difesa — di soprassedere all'acquisto di 200 carri *Leopard* già commissionati nel 1970 ad una industria tedesco-occidentale, adducendo il duplice motivo di non pronta reperibilità di personale altamente specializzato e di eccessiva deteriorabilità delle complesse apparecchiature di bordo; per sapere, inoltre, se sia da considerarsi veritiera la notizia apparsa sullo stesso periodico, secondo la quale il Ministero della difesa avrebbe richiesto al governo statunitense altri carri Patton *M-60 A-1*, oltre a quelli già esistenti nella nostra linea carri; per conoscere, infine, quale sia lo stadio di approntamento industriale per la produzione nazionale dei 600 carri *Leopard* programmati nell'arco di tempo di 6-7 anni. (4-17706)

RISPOSTA. — Sono prive di fondamento le notizie riferite circa un rinvio dell'acquisto in Germania di 200 carri *Leopard* e una richiesta di carri *M-60* al Governo americano.

Le ditte italiane designate per la produzione in Italia del carro *Leopard* hanno già completato gli studi tecnici relativi; per l'impianto delle linee di produzione si attende il perfezionamento degli atti contrattuali necessari.

Il Ministro: TANASSI.

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali intendimenti abbia per portare

sanatoria alla differenza di trattamento esistente tra il personale di ruolo di tutto il settore autoferrofilo tranviario regolato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e gli assuntori di stazione e di passo a livello di tutte le ferrovie e servizi di navigazione interna esercitate in regime di concessione.

Gli interroganti sono a conoscenza del fatto che migliaia di persone in tutta Italia attendono l'atto di giustizia che consenta loro di passare a ruolo e godere dei diritti di previdenza che ancora oggi non conoscono. Infatti la legge del 3 febbraio 1965, n. 14, configura come datori di lavoro e tassabili, come tali in *C 1* persone che attualmente sono presso alcune ferrovie in concessione con canoni di lire 40, 50, 60 mila mensili coprendo un nastro di lavoro, in caselli, di 14, 15, 16, 18 ore giornaliere. Esistono poi situazioni presso le « Gestioni Laghi » che prevedono canoni non superiori a lire 10 mila lorde mensili.

Tutto ciò premesso auspicano un diretto intervento ministeriale che consenta di approfondire più particolarmente la reale situazione sopra denunciata ed ovviarla con nuove, giuste e sagge proposte. (4-16333)

RISPOSTA. — Questa amministrazione già da tempo ha predisposto un disegno di legge che prevede l'inquadramento in ruolo degli assuntori in servizio presso le ferrovie in concessione e le linee di navigazione interna.

Tale provvedimento si trova al concerto dei dicasteri interessati per il perfezionamento dell'*iter* procedurale di rito che, a causa delle implicazioni di ordine finanziario, risulta particolarmente lungo e complesso.

Si assicura comunque che i competenti uffici di questo Ministero seguono con ogni possibile cura l'*iter* del provvedimento ai fini di una sollecita definizione del problema in questione di cui si riconosce la particolare importanza.

Per quanto riguarda l'attuale trattamento economico degli assuntori, esso è determinato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1965, n. 14, con accordi tra le associazioni sindacali di categoria.

In particolare si precisa che in data 29 marzo 1971 è stato stipulato un accordo sindacale per la revisione del trattamento economico e giuridico degli assuntori della gestione per la navigazione sui laghi, in base al quale ai suddetti lavoratori vengono assicurati notevoli miglioramenti retributivi.

Il Ministro: VIGLIANESI.

VIANELLO, RAFFAELLI E CERAVOLO SERGIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere perché non si sia ancora proceduto agli accertamenti, nei riguardi della società per azioni Mira Lanza, per i bilanci relativi agli anni 1967, 1968 e 1969, dai quali accertamenti dipende la liquidazione dell'ICAP a favore del comune di Mira (Venezia) e di altri.

Per conoscere inoltre cosa sia stato fatto per accelerare la definizione dei contesti che la società per azioni Mira Lanza ha avanzato agli accertamenti ai bilanci per gli anni 1965 e 1966.

Gli interroganti fanno presente che, in particolare per quanto riguarda il comune di Mira, questa situazione di ritardo nella riscossione della somma globale d'imposta, lo espone a difficoltà e a conseguenti spese per quanto riguarda scoperti di cassa. (4-17688)

RISPOSTA. — A seguito della lettera inviata all'interrogante il 24 maggio 1971 si comunica che dalle notizie pervenute risulta che il competente ufficio distrettuale delle imposte ha proceduto tempestivamente all'accertamento dei redditi nei confronti della società per azioni Mira Lanza, per gli esercizi 1967 e precedenti.

Le dichiarazioni relative agli esercizi 1968 e 1969 saranno invece esaminate quanto prima.

Circa le contestazioni sorte con la società in questione in merito agli accertamenti eseguiti dall'ufficio delle imposte per gli anni 1965 e 1966, devesi per altro far presente che la vertenza non ha potuto finora essere definita a causa della sussistente necessità di risolvere preliminarmente talune questioni di particolare complessità connesse al concorso delle figurine a premio, prospettate al Ministero dalla società Mira Lanza.

Può ad ogni modo assicurarsi che da parte dell'ufficio delle imposte è stato già provveduto al riparto dei redditi definiti e, per quanto riguarda gli accertamenti in contestazione, dei redditi dichiarati, sia in favore del comune di Mira sia degli altri enti locali interessati.

Risultano in particolare attribuite al suddetto comune le seguenti quote di reddito, a partire dal bilancio 1964:

1964	L.	1.751.000.000
1965	»	892.159.000
1966	»	1.249.577.000
1967	»	1.358.424.000
1968	»	1.251.448.000
1969	»	219.792.000
1970	»	148.621.000

Il Ministro: PRETI.